

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 settembre al 13 ottobre 2022)

INDICE

BARBONI ed altri: sulla situazione di carenza di personale presso il tribunale di Rimini (4-07301) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 4223	sulla digitalizzazione del Ministero della giustizia (4-06447) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4243
CAUSIN: sulla scarcerazione di un quindicenne tentato omicida (4-07363) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4227	LEONE: sull'utilizzo in ambito giudiziario della sindrome da alienazione parentale (4-07364) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4248
CIAMPOLILLO: sulla realizzazione del parco della giustizia di Bari (4-07075) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4229	LEONE ed altri: su un caso di affido eterofamiliare di due minori a Livorno (4-06936) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4252
GASPARRI: sulle minacce alla dottoressa Lia Staropoli a Limbadi (Vibo Valentia) (4-05503) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4232	LONARDO: sull'accorpamento dei tribunali di Benevento e Avellino (4-07178) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4259
IANNONE: sulla chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Marano (Napoli) (4-07241) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4235	MALAN, BALBONI: su un affido eterofamiliare di tre minori a Bologna (4-06860) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4260
LANNUTTI ed altri: sulla morte del giovane Federico Tedeschi nel 2017 (4-05368) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4237	PARAGONE ed altri: sull'obbligo di mascherina nei tribunali (4-07102) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4263
		PILLON: sulla trascrizione a Milano dell'atto	

N.A.

SALVINI: sull'uccisione di due poliziotti nella
Questura di Trieste nell'ottobre 2019 (4-

06985) (risp. CARTABIA, *ministro della
giustizia*)

4270

BARBONI, BERNINI Anna Maria, AIMI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

tra gli uffici giudicanti del distretto dell'Emilia-Romagna, il Tribunale di Rimini, nonostante sia relegato a ruolo di secondaria importanza, negli anni ha ottenuto l'ingresso di altri comuni appartenenti alla provincia di Pesaro, continua a registrare la presenza di un milione di turisti nel periodo estivo ed è l'unico tribunale della Regione il cui circondario comprende un confine di Stato;

da decenni viene denunciata, da parte di tutti gli addetti ai lavori, l'inadeguatezza della pianta organica del tribunale rispetto sia al carico di lavoro che al numero di magistrati presenti;

in base ai dati statistici presenti sul sito del Ministero della giustizia, quello di Rimini risulta essere il terzo ufficio del distretto con il maggior carico di lavoro gravante sulla singola unità di personale, solo perché il calcolo è stimato sulla pianta organica completa e coperta, altrimenti risulterebbe primo, motivo per cui il Tribunale lavora sempre in affanno con turni di lavoro straordinari, ormai diventati consuetudine;

dalle denunce palesate negli anni è emerso che il problema principale della giustizia riminese è quello della carenza di personale soprattutto nelle cancellerie, a causa dei pensionamenti di diversi cancellieri. Per ovviare a tale problema le istituzioni presenti sul territorio hanno siglato una serie di convenzioni per garantire temporaneamente la copertura dei posti vacanti presenti in pianta organica. Tra gli altri, nel 2016, venne firmato a Roma un protocollo d'intesa dall'allora Ministro della giustizia, dal presidente della Provincia di Rimini, dal presidente della Corte d'appello di Bologna e dal procuratore generale al fine di attenuare la carenza di personale amministrativo e di ridurre i tempi dei procedimenti giudiziari del Tribunale riminese. Tale convenzione, inizialmente valida per un anno ed estendibile ad ulteriori 12 mesi, è scaduta nel 2018;

in data 19 gennaio 2021, il presidente del Tribunale di Rimini ha inviato al Ministero una comunicazione con la richiesta urgente di parificare la pianta organica del Tribunale di Rimini almeno a quella del Tribunale di Ravenna, incluso l'ufficio notifiche esecuzioni e protesti;

il sottodimensionamento del personale amministrativo, con l'aumento della pianta organica dei magistrati, si è acuito ulteriormente. A tal proposito, al 25 marzo 2022, nella pianta organica del personale amministrativo del tribunale, ovvero il totale dei dipendenti addetti all'ufficio, risulta la scopertura dei seguenti ruoli, tra posti vacanti, pensionamenti e distacchi ad altri uffici: un dirigente, un direttore III area, 14 funzionari giudiziari III area, 3 cancellieri esperti II area, 8 assistenti giudiziari II area,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per fronteggiare e rispondere alla situazione di grave disagio in cui versa il Tribunale di Rimini, al fine da un lato di consentire la difesa dei diritti e la tutela degli assistiti e dall'altro garantire a tutti gli operatori di esercitare il proprio lavoro in condizioni di dignità.

(4-07301)

(22 luglio 2022)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto ricordato, con riferimento al personale amministrativo, che per il Tribunale di Rimini (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 27 unità) è prevista una dotazione organica di 74 unità a fronte delle quali prestano servizio 53 risorse umane, con una scopertura del 29,73 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (una vacanza su 5 posti in organico), di funzionario giudiziario (12 su 19), di cancelliere (2 su 12), di assistente giudiziario (5 su 21) e di ausiliario (una su 7). Invece i posti dei profili professionali di operatore giudiziario e di conducente di automezzi risultano totalmente coperti e si rileva la presenza di un centralinista telefonico non previsto nella pianta organica.

A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che in data 14 giugno 2022 si è concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, il concorso RIPAM per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario (di cui 10 assegnati al Tribunale di Rimini, con presa di possesso nel corso della prima metà del mese di settembre 2022).

Merita poi di essere rimarcato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia"), diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il

processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri *team* di supporto al magistrato. In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo (laureati, in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno, un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni; sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno, un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).

Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di Corte di appello di Bologna è pari a 422 unità. Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Rimini sono state così attribuite 26 unità di addetti all'ufficio per il processo.

L'immissione in possesso negli uffici giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta tra il mese di febbraio e il mese di maggio dell'anno 2022. Inoltre è stata avviata la procedura (con svolgimento delle prove scritte avvenuto in data 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022) per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo, nell'ambito della quale al distretto di Corte di appello di Bologna risultano assegnate 274 unità, di cui 81 di personale laureato e 193 di personale diplomato. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.

Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distret-

tuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Rimini presenta scoperture soltanto in 3 dei 22 posti di giudice.

Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale, e quindi anche per il Tribunale di Rimini, potranno derivare in seguito all'attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre 2019 (art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020) che, modificando la legge 13 febbraio 2001, n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentano condizioni critiche di rendimento.

La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata tramessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativa di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale (individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti) sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di Corte di appello di Bologna è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 9 unità, di cui 6 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a quelle requirenti. Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, il CSM ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di Corte di appello di Bologna, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.

In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a un anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento. In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di Corte di appello di Bologna 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti.

In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura, al fine di ampliare la pianta organica del Tribunale di Rimini, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite un'iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

CAUSIN. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il quindicenne che il 22 marzo 2021 in un viottolo di Mogliano Veneto (Treviso) aveva aggredito una studentessa di 26 anni, che stava correndo per strada riducendola in fin di vita con 23 coltellate, è già libero;

nonostante la condanna a 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio (poi scesi a 5 anni in appello) e la candida confessione di aver scelto la vittima "a caso", una serie di circostanze gli avrebbe permesso di allontanarsi dall'Italia;

dato atto che:

a causa di un "pasticcio" giudiziario, il ragazzino qualche giorno fa è stato scarcerato a Napoli per scadenza, il 21 luglio 2022, dei termini per la custodia cautelare;

il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto che il giudice per i minorenni, pur facendolo uscire di cella, ne disponesse l'immediato trasferimento in una comunità;

ma perché abbia valore e sia eseguito, un ordine va comunicato in anticipo al suo destinatario. E qui, secondo quanto ricostruito dal legale della famiglia della ragazza, Alberto Barbaro, sarebbe accaduto il disguido: il provvedimento non sarebbe stato notificato al ragazzino, perché sarebbe stata erroneamente indicata la data del 20 settembre, anziché il 20 luglio, come termine ultimo per la comunicazione;

del minorenne si è così persa ogni traccia: voci insistenti lo danno a Londra con la madre che lì lavora come cuoca. Il suo allontanamento, viene precisato, è legale, con i termini di custodia scaduti e in assenza di un or-

dine del giudice. "A pesare soprattutto è la frustrazione per quella che viene vissuta - dice Barbaro - come l'ennesima ingiustizia";

oltre al chiarimento è necessario agire per riportare l'aggressore in Italia, affinché sconti la pena definitiva volta al recupero,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, e, nel caso, se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi volti a chiarire la situazione, a giudizio dell'interrogante assurda ed inaccettabile, accaduta per una svista burocratica.

(4-07363)

(5 agosto 2022)

RISPOSTA. - Deve essere immediatamente posto in risalto che nei confronti di T.J. (nato a Venezia in data 8 novembre 2005) veniva elevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia imputazione in relazione ai delitti di tentato omicidio pluriaggravato e di tentata rapina propria aggravata, entrambi commessi in danno di N.M. in data 22 marzo 2021 allorché costui, allo scopo di impossessarsi del danaro o dei beni detenuti dalla vittima, l'aggrediva da tergo con un coltello infliggendole circa 20 colpi al volto, al torace e all'addome, così compiendo atti univoci diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte; T.J. veniva tratto in arresto in data 22 marzo 2021; con sentenza emessa in data 14 dicembre 2021 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia riteneva T.J. colpevole di entrambi i reati a lui ascritti e lo condannava, previo riconoscimento del vizio parziale di mente, alla pena di 6 anni, 8 mesi e 4 giorni di reclusione; con sentenza emessa in data 1° aprile 2022 la Corte d'appello di Venezia, sezione minori, riduceva la pena irrogata in primo grado a T.J. a 5 anni di reclusione; la Corte di appello di Venezia, sezione minori, provvedeva altresì a redigere l'ordine di scarcerazione provvisorio di T.J. indirizzato al direttore dell'istituto penale minorile di Treviso, struttura ove all'epoca l'imputato si trovava ristretto. In tale ordine di scarcerazione provvisorio si calcolava, in applicazione dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, la scadenza del termine di durata massima della misura cautelare della custodia in carcere alla data del 21 luglio 2022. Il calcolo rispettava il disposto dell'art. 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 a mente del quale "i termini previsti dall'articolo 303 codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16 e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento"; avverso la sentenza emessa in data 1° aprile 2022 dalla Corte d'appello di Venezia, sezione minori, la difesa di T.J. proponeva ricorso per Cassazione, la cui trattazione veniva fissata per l'udienza del 17 novembre 2022; infine con provvedimento emesso

in data 19 luglio 2022 il Tribunale per i minorenni di Venezia accoglieva la richiesta avanzata dal pubblico ministero minorile volta ad ottenere ai sensi dell'art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934 l'applicazione nei confronti di T.J. della misura "del collocamento in una struttura idonea con adozione di provvedimenti provvisori al fine di evitare la reiterazione di gravi condotte illecite".

Sulla scorta di tutto quanto sinora esposto nel dettaglio emerge l'insussistenza del denunciato "pasticcio giudiziario" realizzato dai magistrati della Corte di appello di Venezia, sezione minori, nonché di un'eventuale responsabilità di costoro nell'elusione da parte di T.J. del provvedimento di collocamento in comunità. Ed invero siffatto provvedimento era di per sé immediatamente esecutivo ed era stato correttamente inoltrato dall'autorità giudiziaria al servizio sociale della ULSS2 Marca trevigiana ai fini della sua applicazione.

Ne deriva quindi che, nella vicenda concreta tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, non si può riconoscere alcun mancato rispetto dei termini processuali ovvero altri profili di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati della Corte di appello di Venezia, sezione minori, in ipotesi idonei a giustificare l'esercizio dei "poteri ispettivi" di competenza di questo Dicastero.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

CIAMPOLILLO. - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Ministero della giustizia (per il tramite della Commissione di Manutenzione della Corte di Appello di Bari), con delibera del 16 dicembre 2014 ha deciso la realizzazione del nuovo "Parco della Giustizia di Bari" sulle aree demaniali delle "ex caserme Capozzi e Milano", in via Alberotanza di Bari;

alcuni cittadini baresi, costituiti in un comitato di scopo, hanno dato corso ad una azione giudiziale innanzi al TAR Puglia, Bari, sezione seconda, R.G. 299/2022, finalizzata all'annullamento del bando di gara per il "Concorso di progettazione in unico grado, in modalità informatica, per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano";

il bando, primo atto "esecutivo" per la realizzazione del nuovo "Parco della Giustizia di Bari" risulterebbe illegittimo, non essendo ancora stata fatta una variante che legittimi le costruzioni. La "Convenzione" del 1° ottobre 2020 sottoscritta dal Ministero della giustizia e dall'Agenzia del Demanio, non tiene conto della destinazione urbanistica della zona, area a verde di quartiere, che risulta non modificabile;

il decreto-legge n. 121 del 2021 designava, all'articolo 9, un commissario straordinario con il compito di attuare tutte le procedure amministrative, tecniche, urbanistiche-ambientali necessarie per l'appalto relativo all'opera, fruendo dei fondi già assegnati dal Ministero della giustizia. Con tale provvedimento veniva confermata l'ubicazione del Parco della Giustizia sulle aree delle ex caserme Capozzi e Milano, senza alcun preventivo studio sulla fattibilità urbanistica, rimandato a successive fasi;

le aree interessate sono interamente destinate dal vigente P.R.G. comunale a "Aree per i Servizi della Residenza -Verde di Quartiere", normate dagli artt. 31, 40, 43, 55 delle NTA del P.R.G. del comune di Bari. Il "Verde di Quartiere" costituisce "dotazione minima inderogabile" di verde per ogni residente (prescritta dalla normativa urbanistica nazionale: decreto ministeriale 1444/68, art. 3) ed è finalizzato a garantire l'"ossigenazione e la salubrità dell'aria" del quartiere e, quindi, a tutelare il "diritto alla salute" dei "residenti di prossimità", nonché per assicurare migliori condizioni di "mitigazione del microclima";

i ricorrenti hanno impugnato gli atti con ricorso R.G. 299/2022. Il TAR Puglia, Bari, sezione seconda, con ordinanza n° 121/22 del 24 marzo 2022 ha riconosciuto che: la lesione dedotta dai ricorrenti attiene al consumo del verde pubblico esistente nell'area interessata dalla realizzazione del progetto e alla mancata destinazione della stessa a verde pubblico, secondo l'attuale destinazione di PRG e che per poter procedere alla realizzazione dei lavori è necessaria la previa variante dell'area in questione, non ancora intervenuta. L'udienza per la trattazione del merito della causa è stata già fissata per il 5 luglio 2022 e in quella sede la causa potrà essere decisa nel merito, quanto meno in primo grado;

anche per il Palazzo della Giustizia penale alla via Nazariantz di Bari il Ministero avrebbe commesso un illecito urbanistico, confermato con sentenza penale n. 59 dell'11 aprile 2006, per aver ubicato il "Servizio Giustizia" in un'area a vocazione residenziale;

ciò con espresso riferimento a:

violazione dei minimi inderogabili degli *standard* urbanistici, di cui al decreto ministeriale 1444/68 che per quelli di cui al P.R.G. del comune di Bari;

inesistenza di qualsivoglia istruttoria riferita all'ubicazione dell'intervento ed alla sicura mancanza di alcun sito alternativo;

assoluta e totale incapienza della superficie disponibile alle caserme Milano e Capozzi per la realizzazione dei volumi previsti dal progetto a farsi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno sospendere, quantomeno temporaneamente, il procedimento di progettazione, del valore di oltre 500.000 euro di denaro pubblico, pur in assenza della necessaria variante urbanistica che si ritiene possa sorgere su un'area destinata a verde di quartiere e pertanto interdetta ad ogni e qualsiasi regime di edificazione.

(4-07075)

(24 maggio 2022)

RISPOSTA. - Al riguardo deve essere immediatamente posto in risalto che il comitato di scopo denominato "Per un parco verde di quartiere alle ex casermette Capozzi e Milano" ha proposto ricorso al TAR Puglia (R. G. 299/2022) chiedendo l'annullamento del bando di gara per il concorso di progettazione del parco della giustizia di Bari nell'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano" pubblicato il 7 febbraio 2022 dall' Agenzia del demanio. L'adito TAR ha in proposito evidenziato nell'ordinanza n. 121 depositata in data 24 marzo 2022 che "la lesione dedotta dai ricorrenti attiene al consumo del verde pubblico esistente nell'area interessata dalla realizzazione del progetto e alla mancata destinazione della stessa a verde pubblico secondo l'attuale destinazione di PRG nonché al traffico indotto dalla prevista destinazione dell'area medesima e ai problemi logistici determinati dalla esecuzione delle opere, anche viarie, necessarie e correlativamente l'interesse che intendono fare valere con la proposizione del ricorso (...) è riferito ad una buona qualità dell'aria e alla fruibilità del verde pubblico e alla tranquillità di quartiere". Il giudice amministrativo ha quindi respinto la richiesta di sospensione della procedura di gara indetta dall'Agenzia del demanio per il concorso di progettazione del parco della giustizia osservando sul punto che "non si ravvisa il pregiudizio grave e irreparabile, atteso che, per potere procedere alla realizzazione dei lavori, è necessaria la previa variante particolare dell'area in questione, allo stato non ancora intervenuta". L'ordinanza n. 121 depositata in data 24 marzo 2022 dal TAR Puglia non è stata poi appellata.

Con la sentenza n. 1174 depositata in data 5 luglio 2022, il TAR Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal comitato di scopo, rilevando la carenza di interesse perché meramente "futuro ed eventuale" in quanto "riconducibile alla variante particolare al PRG, presupposto necessa-

rio per la diversa destinazione dell'area". Quanto alla decisione di localizzare il parco della giustizia nell'area delle caserme dismesse, il TAR ha evidenziato che essa è stata assunta "con una lunga serie di provvedimenti (...) neppure con il ricorso in esame gravati".

Quindi in data 20 settembre 2022 il comitato di scopo ha proposto un altro ricorso, deducendo: la non percorribilità tecnica e legale della realizzazione del parco della giustizia di Bari, oggetto di bando di gara, in quanto irrispettosa degli *standard* minimi inderogabili previsti dalla normativa urbanistica nazionale e comunale inerenti alle dotazioni di verde di quartiere e carente nella documentazione di gara dei riferimenti alla fattibilità dell'opera; l'illegittimità del progetto con riferimento a un supposto aumento dell'inquinamento e del traffico veicolare, in ragione dell'incremento esponenziale della massa di utenti e operatori, e della prevista realizzazione, concertata fra ANAS e Comune di Bari, di uno svincolo stradale per raggiungere il parco della giustizia, con conseguente intasamento della viabilità della tangenziale; l'illegittimità degli elaborati progettuali per asserita carenza, nella documentazione tecnica dell'Agenzia del demanio, di un'adeguata indagine urbanistica preliminare, dalla quale sarebbe dovuta emergere l'inedificabilità delle aree e l'impossibilità di renderle edificabili; l'asserita sottrazione delle aree a verde e l'asserito mancato rispetto della normativa nazionale in tema di dotazione minima inderogabile di verde per ogni residente, nonché il mancato ricorso ad un intervento di contestuale riallocazione a verde di quartiere di altre aree idonee e disponibili del territorio comunale.

La discussione di tale ricorso è stata fissata per il 23 febbraio 2023, non essendo stata proposta alcuna domanda cautelare. Pertanto la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero non ravvisa allo stato la sussistenza dei presupposti necessari per "sospendere, quanto meno temporaneamente, il procedimento di progettazione", all'uopo considerato che una richiesta in tal senso è stata di già proposta dinanzi al giudice amministrativo che l'ha respinta. Ne discende che al momento non sembrano esistere nel caso di specie gli spazi per l'esercizio del potere di autotutela da parte di questa amministrazione.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(7 ottobre 2022)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la dottoressa Lia Staropoli si occupa da sempre di operare per la diffusione di valori come la legalità, la giustizia ed il senso del dovere, a Limbadi in provincia di Vibo Valentia, roccaforte di una delle 'ndrine più potenti ed efferate d'Europa, fin da giovanissima componente del più grande movimento antimafia giovanile d'Italia "Ammazzateci Tutti", attualmente presidente dell'associazione nazionale "ConDivisa - Sicurezza e Giustizia", nonché autore del libro "La Santa Setta - Il potere della 'ndrangheta sugli affiliati e il consenso sociale sul territorio", già alla terza edizione, dedicato ai sacrifici delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine, delle forze armate e dell'*intelligence*. Inoltre, è autrice di proposte di legge importanti contro la mafia, e cofondatore dell'Osservatorio per monitorare la mafia sui *social network*;

la dottoressa Staropoli ha sempre ricevuto gravissime minacce per la sua attività gratuita di sensibilizzazione su un territorio particolarmente difficile, ma dal 2016 è diventata costante bersaglio di minacce, insulti e atti persecutori da parte di persone che appartengono o sono vicine ad una particolare 'ndrina;

l'interrogante si è occupato dell'esistenza di alcuni gruppi *social* contro di lei, fondati e gestiti da veri e propri componenti di famiglie della 'ndrangheta, autori di gravissimi reati, e della presenza su questi gruppi di minacce gravissime come "serve la sedia elettrica per la Staropoli", "Una palla conficcata nella nuca come in Cina", "La Staropoli vive tappata in casa, ha paura", "questa pazza (...) appena apre bocca la paliamo" (la massacrriamo con una pala), "dovrebbe stare in paradiso". Ma anche insulti gravi, volgari e costanti: "lurida da caserma", affermazioni gravissime, che si protraggono ancora oggi e oggetto anche di una querela depositata in data 20 aprile 2021, che provengono, peraltro, da una persona già identificata e raggiunta da un decreto di ammonimento da parte del Questore di Vibo Valentia, pertanto perseguibili d'ufficio;

la Procura di Vibo Valentia continua a proporre l'archiviazione, non ravvisando reati nelle condotte persecutorie, e, nonostante l'opposizione alla proposta di archiviazione con richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari da parte dei legali della dottoressa Staropoli, dopo oltre un anno, non è stata ancora fissata l'udienza dal giudice per le indagini preliminari;

anche il padre della dottoressa Staropoli, preso di mira dagli stessi soggetti, ha sporto querela, con successiva proposta di archiviazione da parte della Procura; anche in questo caso, nonostante l'opposizione all'archiviazione e la richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari da parte dei propri legali, dopo oltre 4 anni, ancora per il procedimento penale che lo vede come parte offesa non vi è stata alcuna fissazione di udienza da parte del giudice per le indagini preliminari;

nel dicembre 2016 il comitato per l'ordine e la sicurezza di Vibo Valentia ha disposto la vigilanza radiocollegata nei pressi dell'abitazione della dottoressa Staropoli;

il 21 dicembre 2017 il questore di Vibo Valentia ha identificato e ammonito tre persone per atti persecutori ai danni della dottoressa Staropoli e del marito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non intenda attivare i propri poteri ispettivi per verifiche rispetto alla situazione descritta.

(4-05503)

(20 maggio 2021)

RISPOSTA. - Deve essere posto in risalto che risultano avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia diversi procedimenti penali nei confronti di Emanuele Mancuso, Maria Lombardo, Bruna Catalano e altri soggetti, procedimenti nei quali Lia Staropoli e Francesco Staropoli rivestono la qualità di persone offese; alcuni dei citati soggetti hanno a loro volta denunciato (in relazione a condotte di minaccia e di diffamazione aggravata) Lia Staropoli e Francesco Staropoli, fornendo una ricostruzione degli accadimenti diametralmente opposta a quella promanante dai predetti Lia e Francesco Staropoli. Tutti i procedimenti penali avviati a carico di Lia Staropoli sono stati definiti con provvedimenti di archiviazione, tranne uno in cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, a fronte della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ha ordinato il compimento di ulteriori indagini. Per quanto concerne, poi, i procedimenti penali che vedono Lia e Francesco Staropoli quali persone offese la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ha chiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato; in taluni casi è stata proposta opposizione da parte di Lia Staropoli e di Francesco Staropoli. Alla stregua degli accertamenti condotti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia le denunce reciproche sarebbero in realtà legate a rapporti conflittuali interpersonali tra le parti e non ad azioni riconducibili alla criminalità organizzata, anche in considerazione del fatto che Emanuele Mancuso da due anni è transitato nei ranghi dei collaboratori di giustizia.

Alla luce di quanto emerso si appalesa evidente, allo stato, l'insistenza di profili di responsabilità disciplinare ascrivibili ai magistrati che si sono occupati della vicenda (motivo per il quale non ricorrono al momento i presupposti per l'esercizio da parte del Ministro dei "propri poteri ispettivi"). Invero rientra pienamente nella fisiologia strutturale del procedimento penale il fatto che la parte pubblica, ove non ritenga che la notizia di reato

sia fondata, richieda l'archiviazione del procedimento al competente giudice per le indagini preliminari, il quale adotta i provvedimenti previsti dall'art. 409 del codice di procedura penale nell'udienza camerale, all'uopo fissata anche in considerazione dell'opposizione eventualmente presentata dalla persona offesa (se non ritenuta inammissibile a norma del successivo art. 410). Tutto ciò rientra nella fisiologia del procedimento penale, così come vi rientra il fatto che alcune udienze camerale nei procedimenti in esame non siano ancora state fissate, dovendo tale incombente essere calato nella contingente situazione dell'ufficio giudiziario interessato (essendo notoria la situazione di estrema difficoltà in cui versano plurimi uffici giudiziari del Meridione d'Italia e segnatamente della Calabria) e trattandosi comunque di attività processuale la cui urgenza è soccombente rispetto agli altri pressanti impegni gravanti di regola sul nodale e nevralgico ufficio del giudice per le indagini preliminari.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

IANNONE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il presidente del Tribunale Napoli ha inoltrato al Ministero della giustizia la richiesta di soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Marano;

la richiesta sarebbe dettata da svariati motivi, perlopiù riconducibili alle difficoltà emerse sul fronte della gestione della struttura, che ha competenza su sette comuni: Marano, Giugliano, Mugnano, Villaricca, Qualiano, Melito e Calvizzano;

la notizia della richiesta di chiusura ha scosso gli ambienti politici e forensi del territorio, tutti impegnati ad evitare l'accorpamento ad Aversa;

privare i cittadini di un servizio essenziale come quello del giudice di pace in un territorio complesso e difficile come questo andrebbe a congestionare l'ufficio del giudice di pace di Napoli;

la funzione del giudice di pace è divenuta sempre più importante nella gestione della giustizia italiana poiché interviene a supporto del giudice ordinario liberandolo da numerose pratiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga urgente l'adozione di provvedimenti destinati a ri-

stabilire le condizioni minime di servizio, onde evitare la definitiva chiusura dell'ufficio.

(4-07241)

(7 luglio 2022)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto posto in risalto che l'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli è ricompreso nel circondario di Napoli nord e ha competenza sul territorio dei comuni di Marano di Napoli, Calvizzano, Giugliano in Campania, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano e Villaricca, con un bacino di utenza di circa 305.000 abitanti. Si tratta di un ufficio giudiziario mantenuto con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, disciplinato tramite la convenzione stipulata in data 27 giugno 2014 dal Comune di Marano di Napoli, ente capofila, con gli altri Comuni interessati.

In via generale, va osservato che spetta agli enti locali responsabili del mantenimento delle sedi del giudice di pace assicurare senza soluzione di continuità il funzionamento dell'ufficio in piena autonomia, garantendo la disponibilità dei locali e delle risorse strumentali e professionali necessarie all'espletamento della funzione giudiziaria, residuando a carico di questo Dicastero unicamente gli oneri connessi al fabbisogno del personale della magistratura onoraria. In questo contesto normativo, la pianta organica del personale amministrativo dell'ufficio del giudice di pace deve necessariamente essere coperta con personale degli enti locali appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l'amministrazione giudiziaria, personale che in ogni caso deve essere commisurato alle necessità dell'ufficio del giudice di pace e deve essere idoneo a consentire un regolare ed efficiente espletamento del servizio giudiziario, venendo all'uopo in rilievo la consistenza numerica della pianta organica preesistente che, con specifico riferimento all'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli, prevedeva 7 risorse umane, di cui un direttore amministrativo, un cancelliere, 2 assistenti giudiziari, un operatore giudiziario e 2 ausiliari.

Allo stato l'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli presenta rilevanti criticità organizzative e gestionali, principalmente legate all'insufficiente dotazione di personale amministrativo (operando attualmente solo 4 risorse umane) e di risorse, in ragione dell'estrema difficoltà dei Comuni interessati nel sostenere gli oneri economici connessi al funzionamento del presidio giudiziario. Siffatta situazione ha trovato riscontro in numerose note del presidente del Tribunale di Napoli nord a far data dall'anno 2016, con richiesta di adozione di uno specifico provvedimento di chiusura dell'ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012.

Da ultimo, con nota del 27 giugno 2022, il presidente del Tribunale di Napoli nord (in qualità di responsabile del coordinamento dell'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli a norma dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57) ritiene che risultino integrati i presupposti previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 "costituiti dal mancato rispetto da parte degli enti locali richiedenti degli impegni assunti in convenzione relativi al personale amministrativo e alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia per un periodo superiore ad un anno". Con questa nota si evidenziano, in particolare, le attuali difficoltà e le inadempienze dei Comuni interessati nel sostenere gli oneri economici connessi al funzionamento dell'ufficio del giudice di pace nonché le perduranti criticità del presidio giudiziario dovute alla grave carenza di personale amministrativo. In proposito non si può che ribadire che la volontaria assunzione, da parte degli enti locali richiedenti il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli relativi al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 156. Pertanto nessuna assegnazione, anche in via temporanea, di personale amministrativo all'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli può essere disposta da questo Dicastero.

Diversamente possono essere assunte da parte degli enti locali interessati tutte le iniziative volte alla modifica e all'integrazione della convenzione in essere nonché all'estensione degli accordi già esistenti ad altri e diversi enti locali per il sostegno congiunto agli oneri relativi al funzionamento dell'ufficio del giudice di pace, iniziative che non richiedono il coinvolgimento di questo Dicastero, necessitando unicamente che esse siano comunicate a questo e al presidente del Tribunale di Napoli nord al fine del monitoraggio sul funzionamento degli uffici del giudice di pace previsto dalla legge.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

LANNUTTI, BOTTO, ANGRISANI. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la mattina di domenica 26 novembre 2017 il diciannovenne Federico Tedeschi viene trovato morto dalla sorella Ludovica nella sua camera da letto. Abitava con la famiglia nel quartiere Infernetto di Roma. Il medico del 118 che per primo è intervenuto ha dichiarato: "Per me è un sospetto ic-

tus", mentre la mamma di Tedeschi ha dichiarato che i poliziotti intervenuti quella mattina avrebbero affermato che suo figlio "era morto di malore". Federico era un giovane che andava in palestra e quindi era sottoposto a visite mediche sportive, che ne hanno sempre accertato l'idoneità fisica a fare sport e la piena salute del suo cuore;

per la Procura di Roma Federico è morto per cause naturali: "Il decesso è stato causato da necrosi cardiaca su base ischemica con conseguente infarto acuto". Mentre per i medici legali incaricati dalla famiglia Tedeschi, il ragazzo sarebbe morto per "causa asfittica determinata anche da dinamiche di tipo violento", ovvero l'infarto sarebbe sopraggiunto, ma per mancanza di ossigeno. Tra i medici incaricati dalla famiglia Tedeschi c'è il professore Gaetano Thiene, ordinario di Anatomia Patologica presso l'Università degli Studi di Padova, considerato un luminaire in questo campo. I genitori di Federico si sono opposti all'archiviazione, ma al secondo consulto, il medico incaricato dalla Procura ha confermato la morte naturale per infarto. E così il procedimento è stato definitivamente archiviato;

considerato che, sempre per quanto risulta:

il corpo è stato trovato a pancia in giù sul pavimento, rivolto verso l'armadio, con il sangue che usciva dalla bocca, un dente spaccato, le labbra tumefatte, "una pagnotta al posto della guancia destra" (descrizione della madre), ecchimosi sul volto e sul collo. Sul ritrovamento la madre ha dichiarato: "A me ha dato subito l'idea che avesse preso delle botte". Una dichiarazione simile a quella della nonna del ragazzo: "Ho pensato che gli avevano menato. Sembrava che avesse preso un pugno sulla guancia". Quando è stato rinvenuto il cadavere (al momento della morte il ragazzo era solo nell'abitazione) la porta di casa era spalancata, come la grata della cucina e la porta esterna del corridoio, mentre la porta della sua stanza era chiusa e a soqquadro. Una macchia di quello che sembra essere sangue era su un mobile dall'altra parte della casa, come pure vi erano delle evidenti impronte su uno specchio, come se il ragazzo avesse voluto respingere un eventuale aggressore. Per terra, vicino al cadavere, c'era una sciarpa, che il ragazzo non utilizzava da tempo. Le sue ciabatte erano sparite e il suo telefono, ritrovato sotto il cuscino, aveva le ultime chiamate cancellate. Nella camera dove è stato ritrovato il ragazzo la Polizia ha rilevato un'assenza totale di impronte;

la trasmissione Mediaset "Le Iene" ha rivelato in un servizio del 20 aprile 2021 che Tedeschi avrebbe avuto un *alter ego* (nome Valerio Nettiate) che usava per frequentare *chat* omosessuali su "Facebook", ipotesi avvalorata dal fatto che anche nei giorni successivi alla sua morte, il suo telefono ha continuato a ricevere messaggi di altri ragazzi che chiedevano incontri. Attraverso i messaggi del telefonino e di Facebook, la famiglia ha scoperto che Federico non si limitava a commenti o incontri amorosi con altri. Ma prediligeva probabilmente rapporti "*master and slave*", "padrone e schiavo", fatto anche "di atti violenti, di torture, di urine bevute o fatte su altri", racconta la mamma di Federico a "Le Iene". Oltre a foto intime, nel cel-

lulare e nel profilo *social* vi erano video con ragazzi che subivano percosse, torture e dove si mostravano simulazioni di strangolamenti, al limite del soffocamento. Sono state trovate anche moltissime foto di ciabatte. Un particolare che ha attirato l'attenzione della famiglia, visto che dopo la morte, le ciabatte di Federico non sono state più trovate. Altro particolare "che ha insospettito la famiglia", quello presente in una conversazione con un tale Luca, che Federico aveva conosciuto probabilmente tre mesi prima di morire: questo Luca propone un incontro a casa di Federico perché libera di giorno. Ed è di giorno che Federico è morto nella propria abitazione;

considerato, infine, che a quanto risulta:

il sostituto procuratore non sarebbe mai stato in casa Tedeschi, così come la Polizia scientifica, tanto che la madre ha ritenuto di dover sigillare la stanza per farla analizzare all'ex generale dei carabinieri e comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano. I tre medici anatomopatologi incaricati dalla famiglia Tedeschi sono stati concordi nel sostenere che si è trattato di morte per asfissia, quindi omicidio;

il generale Garofano il 6 aprile 2021 ha dichiarato a "Le Iene": "Fuori dalla stanza ci sono tracce sospette di sangue, tracce di ditate, tante cose che meritano di essere approfondite". Inoltre, su un mobiletto c'è un'evidente scheggiatura rivolta verso il basso. "Quella lesione sul mobile non è compatibile con il contatto della bocca", ha spiegato Garofano. Inoltre, "ci sono alcuni segni sulla porta della camera di Federico che per la madre non ci sono mai stati, una maglietta al rovescio per terra e alcune macchie nella stanza. Il pubblico ministero dice che è stata fatta attività di sopralluogo, ma lì come ha visto non è stato fatto alcun rilievo", ha concluso l'ex comandante del RIS;

"Lo hanno ammazzato di sicuro"; "Povero ragazzo"; "Se stai leggendo.... come fai a vivere con questo rimorso"; "Ci stai leggendo di sicuro...malato mentale"; "Potrò dire io c'ero" e tanti altri commenti sul profilo "Facebook" di Valerio Nettiate (ancora attivo), che era presumibilmente gestito da Federico Tedeschi, sono apparsi dopo le puntate de "Le Iene" di 2 settimane fa e del 20 aprile;

alla luce di quanto emerso nel servizio de "Le Iene", l'interrogante ritiene che sia stata condotta un'indagine molto superficiale sulla terribile morte di Federico Tedeschi, non essendosi ritenuto di dover ascoltare la madre del ragazzo, venuta a conoscenza di fatti importanti, riportati in premessa, che meritavano di essere quantomeno approfonditi,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno ritenga di dover deliberare un'ispezione al commissariato di Ostia per accertare il motivo del mancato intervento del-

la Polizia scientifica e della mancata rilevazione da parte degli agenti delle impronte e delle macchie di sangue sparse per la casa;

se il Ministro della giustizia intenda esercitare i poteri ispettivi previsti dalla legge per verificare l'operato degli uffici giudiziari coinvolti;

se, alla luce delle puntate de "Le Iene" del 6 e 20 aprile 2021 e dei numerosi commenti apparsi sul *social network* Facebook, non si ritenga necessaria una riapertura delle indagini di polizia, alla luce dei numerosi indizi finora trascurati, anche affidando alla Polizia postale l'esame dei profili Facebook che hanno interloquito dopo i servizi televisivi citati.

(4-05368)

(27 aprile 2021)

RISPOSTA. - Si sono acclarate queste circostanze, esposte come segue.

In data 26 novembre 2017, alle ore 14.30 circa, Federico Tedeschi veniva rinvenuto privo di vita nella propria abitazione sita a Roma, località Infernetto, in via Marcantonio Cesti n. 23; da un primo esame dei luoghi (da parte della polizia giudiziaria precedente) e del cadavere (da parte del personale medico intervenuto) non emergeva alcun elemento idoneo a far ipotizzare responsabilità di terzi nel decesso e quindi il medico del servizio 118 poneva la salma a disposizione del medico necroscopo. Si legge in proposito nella relazione estesa in data 14 maggio 2021 dal prefetto della Provincia di Roma che "giunti sul posto gli agenti" del X distretto della Polizia di Stato Lido di Roma "hanno constatato che nel luogo dell'evento erano presenti la madre della giovane vittima, Emanuela Novelli, e la sorella minore del ragazzo, Ludovica Tedeschi. Inoltre, nel vano tentativo di rianimare il giovane, nell'abitazione era intervenuto anche il personale del servizio 118 che aveva provveduto a constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio indicando come ora presunta della morte le 13.30. Nel rilasciare sommarie informazioni testimoniali, Emanuela Novelli ha riferito che, quella mattina, alle ore 11.15 era andata a messa con sua figlia Ludovica Tedeschi e successivamente si era recata a fare la spesa, lasciando il figlio in casa mentre presumibilmente dormiva nella sua camera da letto, precisando come nell'uscire dalla propria abitazione si fosse premurata di chiudere a chiave la porta d'ingresso. Al momento del suo rientro, intorno alle 13.00, l'uscio d'ingresso era risultato, tuttavia, aperto con le chiavi del figlio inserite dall'interno della serratura; a tale anomalia la Emanuela Novelli non aveva posto particolare attenzione, ritenendo che fosse frutto di una semplice dimenticanza del figlio".

Il medico necroscopo, rilevato che la salma presentava una lesione alla cavità orale con frattura del dente (circostanza peraltro già rilevata dal personale intervenuto, che l'aveva attribuita all'urto contro un comodino, si veda la relazione estesa in data 14 maggio 2021 dal prefetto laddove si sottolineava che "nel prosieguo della ricostruzione dei fatti, Emanuela Novelli ha affermato che, poco più tardi, la raggiunse sua figlia Ludovica Tedeschi che le riferì che Federico Tedeschi era morto e giaceva esanime sul pavimento della sua camera da letto. Allarmata da tale notizia, Emanuela Novelli salì velocemente al piano superiore dove vide il figlio Federico Tedeschi riverso in terra, senza dare segni di vita; per tale ragione Emanuela Novelli voltò verso di sé il corpo del figlio, notando una fuoriuscita ematica dalla bocca e un dente incisivo rotto; Emanuela Novelli chiamò, quindi, il servizio 118 che giunse di lì a poco. In relazione al luogo della tragica vicenda Emanuela Novelli ha riferito che, al momento del ritrovamento del corpo di suo figlio, la camera da letto risultava in ordine, senza particolari anomalie"), poneva la stessa a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che disponeva l'esame autoptico; nel contesto il consulente tecnico del pubblico ministero procedeva altresì all'esame istologico sui reperti biologici; veniva altresì disposta una separata consulenza tecnica tossicologica.

Con la relazione depositata in data 24 gennaio 2018 il medico legale nominato dal pubblico ministero, preso atto dell'esito negativo dell'esame tossicologico e sulla base delle risultanze dell'autopsia e dell'esame istologico sui tessuti, attribuiva il decesso a necrosi cardiaca su base ischemica con conseguente infarto acuto del miocardio e successivo arresto cardiocircolatorio.

Alla luce di ciò, e tenuto conto dell'esito negativo delle ulteriori indagini disposte (si veda la relazione estesa in data 14 maggio 2021 dal prefetto nella parte in cui si poneva in risalto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel corso del mese di dicembre dell'anno 2017 "ha chiesto" al X distretto della Polizia di Stato Lido di Roma "di acquisire i contenuti del cellulare e del computer di Federico Tedeschi nonché di sentire le persone più vicine allo stesso" e "ha anche disposto l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico del numero in uso a Federico Tedeschi. Il 7 febbraio 2018 quanto emerso dai tabulati e dai verbali di sommarie informazioni" veniva puntualmente trasmesso dal X distretto alla Procura della Repubblica), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avanzava richiesta di archiviazione, non essendo emerse responsabilità di terzi.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con l'ordinanza depositata in data 6 novembre 2018, in accoglimento dell'atto di opposizione presentato dalle persone offese disponeva un supplemento investigativo incentrato principalmente su di un approfondimento della già disposta consulenza tecnica autoptica.

La Procura della Repubblica ottemperava alle indicazioni del giudice per le indagini preliminari, acquisendo la scheda di intervento del servizio 118, procedendo all'audizione del medico intervenuto e richiedendo al consulente tecnico autoptico ulteriori chiarimenti alla luce delle osservazioni formulate da un esperto nominato dalle persone offese; il consulente tecnico autoptico, previo nuovo esame del materiale acquisito e confutando i pareri difformi, perveniva nondimeno alle stesse conclusioni già rassegnate, in particolare escludendo motivatamente la sussistenza di atti di violenza quali soffocamento o strangolamento.

Pertanto, in data 20 febbraio 2019 la Procura della Repubblica avanzava nuovamente richiesta di archiviazione.

Con ordinanza depositata in data 15 giugno 2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava l'atto di opposizione presentato dalle persone offese e disponeva l'archiviazione del procedimento, evidenziando che "la drammatica vicenda concernente la morte di Federico Tedeschi non presenta, alla luce degli accertamenti compiuti, margini per ipotizzare la responsabilità di terzi nella morte. Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico del P. M. sono da condividere perché supportate da argomentazioni medico legali che si basano su dati oggettivi che non sono in alcun modo sviliti dalle osservazioni del consulente tecnico degli opposenti. In particolare il consulente tecnico (...) ha esaurientemente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto a concludere per la morte naturale e specificamente dei risultati dell'approfondimento microscopico sui preparati istologici del cuore che hanno evidenziato (...) segni cardiaci di danno ischemico diffuso (...). Per quanto riguarda i meri sospetti che la morte possa essere stata causata dall'azione violenta di terzi si osserva che il messaggio (di cui gli stessi opposenti danno atto) inviato alla vittima da Lukas Crociata il giorno dopo la morte di Federico dimostra che l'interlocutore non era a conoscenza del tragico evento. Il contenuto del messaggio, nel quale si fa riferimento al ruolo di padrone da parte di Federico, porterebbe comunque ad escludere che la vittima giocasse un ruolo masochistico negli ipotizzati incontri a carattere sessuale. In definitiva, le indagini richieste dagli opposenti non potrebbero in alcun modo modificare la valutazione della irrilevanza penale dei fatti".

Non sembra allo stato, alla luce di tutto quanto sinora esposto nel dettaglio, che alcun comportamento censurabile sia stato posto in essere dall'autorità giudiziaria (idoneo a radicare il richiesto esercizio da parte del Ministro dei "poteri ispettivi previsti dalla legge") e dall'autorità di polizia nella vicenda, così come peraltro ritenuto anche dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nell'ordinanza depositata in data 15 giugno 2020, nella quale si concordava totalmente con la ricostruzione dei tragici accadimenti sviluppata dalla Procura della Repubblica e si concludeva che "la drammatica vicenda concernente la morte di Federico Tedeschi non presenta, alla luce degli accertamenti compiuti, margini per ipotizzare la responsabilità di terzi nella morte".

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(7 ottobre 2022)

LANNUTTI, ANGRISANI, BOTTO. - *Ai Ministri della giustizia, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che la strategia digitale del Ministero della giustizia è in linea con il quadro programmatico e normativo dell'Unione europea. Il quadro di riferimento di base è costituito da "EUROPA 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", all'interno della quale è definita l'iniziativa faro "Un'Agenda europea del digitale". L'Agenda digitale italiana definita da alcuni provvedimenti normativi del 2012 (legge n. 35 del 2012, legge n. 134 del 2012 e legge n. 221 del 2012) è stata adottata il 3 marzo 2015 con l'approvazione dei due piani strategici sul digitale: strategia per la crescita digitale 2014-2020, che mette al centro le esigenze di modernizzazione e sviluppo digitale di cittadini e imprese; strategia italiana per la banda ultralarga (BUL) approvato dal Governo il 3 marzo 2015, banda larga per le connessioni ad *internet* con velocità da almeno 2 Mbps fino a 20 Mbps, mentre con banda ultralarga velocità superiori ai 30 Mbps;

considerato che:

il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, ha approvato il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia necessario per garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero;

la realizzazione pratica del processo civile telematico (PCT) è demandata alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA). Il Ministero della giustizia, a seguito dell'informatizzazione del processo civile e del processo penale, ha conseguito considerevoli risparmi di spesa e perseguito una maggiore trasparenza delle informazioni relative alle cause e alle sentenze per l'avvocatura e i cittadini. Il PCT ha inoltre introdotto il principio che l'informazione deve essere inserita "una sola volta" nel circuito telematico giudiziario da chi la produce e messa a disposizione in forma autentica e certificata;

la creazione del fascicolo elettronico con il collegamento interattivo permette il deposito degli atti, le copie dei verbali, il *repository* delle informazioni per mettere a sistema le basi dati del mondo della giustizia al servizio di tutti gli attori esterni. Per l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria sono stati destinati 1.246.603.932 euro nel periodo 2017-2032. Il fondo è stato poi rifinanziato con le leggi di bilancio per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Riguardo poi alla digitalizzazione del sistema giudiziario, è fondamentale che sia garantito anche alle strutture degli edifici della giustizia l'accesso alla banda ultralarga per garantire la gestione efficiente della mole di dati che il sistema giudiziario dovrà trattare per effetto del processo civile telematico con la definitiva telematizzazione di giudice di pace ed UNEP; con il potenziamento del registro penale informatizzato (integrazione ed interoperabilità) con la massima condivisione dei dati tra i soggetti coinvolti; la digitalizzazione degli atti, gestione documentale, gestione delle notifiche (legge di stabilità per il 2016, legge n. 208 del 2015);

con il PNRR la digitalizzazione del sistema giudiziario è visto come un fattore importante trasversale anche per la transizione digitale del sistema che impatterà su tutti gli ambiti giudiziari. La riforma prevista è la "1.8, Digitalizzazione del sistema giudiziario" che prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico e il completamento del processo civile telematico. Punta anche alla digitalizzazione del processo penale di primo grado, esclusa l'udienza preliminare. E intende introdurre una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione;

con il PNRR sono stati stanziati 133 milioni di euro (con l'obiettivo MIC1-38, riforma 1.8) per la digitalizzazione del sistema giudiziario del Ministero con la scadenza per raggiungere la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili prevista per il 2023. Ad esempio, con l'obiettivo MIC1-130 saranno digitalizzati 3,5 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi 10 anni di processi civili di tribunali e corti d'appello e agli ultimi 10 anni di atti relativi a procedimenti di legittimità emessi dalla Corte di cassazione;

secondo i dati diffusi dal Ministero dell'economia e delle finanze (portale Open Bdap), il Ministero della giustizia ha registrato una capacità di spesa dell'88 per cento, lasciando in bilancio una fetta consistente di ri-

sorse finanziarie che potevano invece essere meglio utilizzate per investimenti per più di un miliardo di euro. La spesa impegnata dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria per lo "sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" è stata di appena il 41 per cento rispetto al suo stanziamento definitivo di 291 milioni di euro;

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che l'incapacità di spesa del Ministero della giustizia rappresenti una criticità e un forte limite nell'attuazione del PNRR e delle ingenti risorse messe in campo che rischiano di non essere utilizzate,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della scarsa capacità di impegno di spesa in conto capitale per 170 milioni di euro del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi per lo sviluppo del sistema informativo del progetto "rete unitaria della PA" e dei progetti connessi;

se sia stato creato il Dipartimento della transizione digitale nel Ministero della giustizia;

se nell'ambito della digitalizzazione e efficientamento della giustizia sia prevista l'interoperabilità dei dati giudiziari nella piattaforma digitale nazionale dei dati (POND);

se sarà garantito a tutti gli uffici giudiziari territoriali l'accesso alla banda ultralarga a garanzia della velocità di trasmissione del "traffico dati" previsto per i prossimi anni anche in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

(4-06447)

(13 gennaio 2022)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto ricordato che l'art. 35, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, tese a incrementare il livello di efficienza dell'azione del Ministero a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica. A questo scopo è stata prevista la creazione di una nuova struttura dipartimentale con compiti in materia di servizi per la transizione digitale

della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e finalizzata alla gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione, alla gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa, al coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

In particolare, rispetto all'attività connessa all'analisi statistica, si prevede che il nuovo dipartimento dovrà: a) gestire la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; b) implementare le procedure di raccolta dei dati e di relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; c) effettuare il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari, a ciò provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, l'art. 35, comma 2, del decreto-legge n. 152 ha inserito un nuovo comma dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 300, in cui è stato indicato che il Ministero, per poter esercitare le funzioni e i compiti di cui sopra, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati riguardanti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari, fermo quanto disposto dall'art. 4, comma 10, del decreto legge n. 193 del 2009 ai sensi del quale la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia sono stabilite da un apposito regolamento emanato dal Ministro della giustizia.

La disposizione di cui all'art. 35, comma 2, è stata attuata mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 54 del 2022, recante "Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100", che ha istituito il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione. Per l'espletamento delle funzioni del dipartimento sono stati creati 3 uffici dirigenziali generali: la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DGSTAT) e la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione (DGCOESIONE).

Va a questo punto messo in evidenza che la strategia per la transizione digitale 2022-2026 di questo Dicastero include l'ottemperanza agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), anche con riferimento a quanto previsto dalle linee guida che concernono la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 30-ter, che hanno ad oggetto l'infrastruttura tecnologica per l'intero-

perabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati di cui al comma 2 del medesimo articolo.

In quest'ottica deve essere ricordato che sono stati avviati sia un importante percorso di cablaggio strutturato, ossia di rifacimento delle reti degli edifici, per tutto il sistema giustizia, anche penitenziario e minorile (le attività di cablaggio sono in corso su tutto il territorio nazionale), sia un progetto su scala nazionale per portare la connessione in fibra ottica in tutti gli uffici raggiunti da questo servizio.

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha elaborato, nell'ottica dell'innovazione delle complesse piattaforme applicative ministeriali, un disegno di rivisitazione ed efficientamento della propria infrastruttura trasmissiva. Pertanto è stato richiesto al fornitore un supporto consulenziale per il disegno di uno scenario di evoluzione dell'attuale infrastruttura IT che diventi abilitante per la diffusione dei servizi digitali della giustizia e per la loro fruizione, in sicurezza, anche dall'esterno della rete ministeriale.

Sono previsti, per le sedi coperte in fibra, collegamenti pari ad almeno 100 più 100 megabyte per le procure, i tribunali, le corti di appello e il Consiglio superiore della magistratura, collegamenti pari ad almeno 20 più 20 megabyte per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per i giudici minorili, collegamenti pari ad almeno 20 più 20 megabyte per gli uffici del giudice di pace, per le procure EU, per l'ufficio di esecuzione penale esterna, per gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e per gli uffici di servizio sociale per i minorenni, *upgrading*, ove possibile, alla massima configurazione prevista (STDE-S6) per le sedi non coperte in fibra e *upgrading* dei profili di sicurezza (ove presenti) in linea con le nuove bande di accesso per tutte le sedi.

In proposito deve essere ricordato che il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge n. 232 del 2016 (successivamente rifinanziato con la legge n. 205 del 2017, con la legge n. 145 del 2018, con la legge n. 160 del 2019 e con la legge n. 178 del 2020) ha previsto, per il settore di investimento (g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, l'importo di 1.246.603.932 euro da erogare nel periodo 2017-2032. Tale importo viene impiegato per la realizzazione di 11 linee di progetto, ossia: processo civile telematico, processo penale telematico, *big data*, *datawarehouse*, sistemi amministrativi, sistema informativo penitenziario, giustizia minorile e di comunità, continuità operativa *sale server*, continuità operativa aumento banda, videoconferenza e sicurezza, nonché per il polo unico di conservazione per la giustizia, la multivideoconferenza dibattimentale, la cancelleria del processo telematico, l'archivio riservato delle intercettazioni, la sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'amministrazione giudiziaria, l'intelligenza artificiale, l'adeguamento tecnologico dell'infrastruttura informatica (*storage* e *server*), l'adeguamento tecnologico dell'infrastruttura informatica (rete e cablaggi), la

manutenzione impiantistica *sale server* e la diffusione degli impianti e servizi *wi-fi* nel Ministero e nei palazzi di giustizia delle principali sedi giudiziarie e interventi di digitalizzazione degli atti giurisdizionali e degli archivi amministrativi.

Da un punto di vista strettamente contabile, con particolare riferimento al profilo posto in risalto nell'atto di sindacato ispettivo relativo al formarsi di ingenti economie a fine esercizio, va segnalato che esse sono da riferire all'utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio. Tali strumenti consentono, nel caso di fondi di parte capitale la cui copertura è prevista da leggi pluriennali di spesa, la reimputazione delle risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio nel bilancio degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009. L'utilizzo di questi strumenti di flessibilità si è reso in particolare necessario in forza della modifica della legge n. 196 del 2009 ad opera del decreto legislativo n. 93 del 2016 che ha operato un rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa. Con siffatto rafforzamento, il momento dell'imputazione contabile della spesa è stato trasferito da quello in cui sorge l'obbligazione giuridica a quello in cui le risorse vengono effettivamente utilizzate, con la conseguenza che l'impegno di spesa viene assunto esclusivamente in relazione all'esercizio in cui è previsto il pagamento e con il fisiologico formarsi di economie di bilancio nel corso dell'esercizio in cui è sorta l'obbligazione.

Deve essere infine ricordato che il Ministero della giustizia è tra i soggetti sub delegati dall'Agenzia nazionale per la cybersicurezza per l'attuazione dell'investimento 1.5 cybersicurezza del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(7 ottobre 2022)

LEONE Cinzia. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

è stato riportato all'attenzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, il caso di Frida, cittadina italiana e madre di una bambina di sei anni. Frida ha portato avanti la gravidanza contro il volere dell'allora compagno, il quale ha in seguito manifestato la volontà di riconoscere la bambina e ha pertanto avviato il necessario *iter* giudiziario. Nel contesto della causa di riconoscimento, si è svolta una consulenza tecnica d'ufficio, che ha rilevato un "conflitto di lealtà" nei confronti dei genitori da parte della bambina;

la Commissione sul femminicidio ha ritenuto il caso di Frida fra quelli emblematici dell'abuso del concetto di alienazione parentale in sede giudiziaria, essendo tale concetto perfettamente equiparabile a quello di "conflitto di lealtà" rilevato nella consulenza tecnica menzionata;

la sindrome da alienazione parentale o "PAS" (*Parental Alienation Syndrome*), nella descrizione offerta dallo psicologo forense nordamericano Richard Gardner, è un disturbo provocato da un comportamento genitoriale di progressiva svalutazione agli occhi del figlio dell'altro genitore, al fine di rendere difficili i rapporti tra i due;

come riportato dalla risposta del Ministero della salute del 29 maggio 2020 all'interrogazione 4-02405, presentata dalla sen. Valeria Valente, "detta "Sindrome" non risulta inserita in alcuna delle classificazioni in uso, come la "International classification of diseases" (ICD 10), o il "Diagnostic and statistical manual of mental disorders" (DSM5), in ragione della sua evidente "ascientificità" dovuta alla mancanza di dati a sostegno";

L'Istituto Superiore di Sanità segnala che su questo argomento è in corso un vivace dibattito nella comunità scientifica, anche e soprattutto per il rischio di utilizzo strumentale di una definizione priva di validità diagnostica nelle controversie che coinvolgano i minori;

l'ordinanza di Cassazione n. 9691/2022 afferma che il ricorso all'alienazione parentale conduce a pronunce illegittime;

ritenuto che, nonostante la mancanza di evidenze scientifiche nella letteratura medica, la sindrome da alienazione genitoriale continua ancora oggi ad essere utilizzata in ambito giudiziario. Infatti, sono ancora molti i casi di bambini affidati ad un genitore sulla base dell'uso improprio della PAS, così come sono molti i casi di bambini inviati alle comunità rieducative,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché in ambito giudiziario non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie evidenze scientifiche, come la *Parental Alienation Syndrome*, ancor più potenzialmente pericolose, poiché aventi ad oggetto decisioni in materia di minori.

(4-07364)

(9 agosto 2022)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto ricordato che la PAS (*parental alienation syndrome*, sindrome da alienazione genitoriale) non è rico-

nosciuta dalla maggioranza della comunità scientifica internazionale come un disturbo psicopatologico e che l'alienazione di un genitore non rappresenta di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicologico e affettivo di costui. Invero la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che ciò che rileva in tema di esercizio della responsabilità genitoriale è la capacità del genitore di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena; il giudice di merito è pertanto tenuto ad accertare i comportamenti di fatto tenuti dalle parti, utilizzando i comuni mezzi di prova, al fine di verificare se uno dei genitori stia effettivamente escludendo l'altro dalla vita del figlio o stia comunque ostacolando i rapporti con questo, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia di cui si discute.

Posto quindi che nell'ambito dei procedimenti giudiziari non hanno cittadinanza teorie prive di indiscusso consenso scientifico, quale l'esistenza della sindrome da alienazione genitoriale, cionondimeno è innegabile che nelle controversie in materia di famiglia possano verificarsi casi in cui il genitore collocatario del minore tenga comportamenti che, consapevolmente o inconsapevolmente, creino ostacolo alle frequentazioni del figlio con l'altro genitore. È evidente che quando ciò avviene l'autorità giudiziaria ha lo specifico dovere di intervenire al fine di accertare quali siano i comportamenti concretamente tenuti dai genitori, quali ne siano le cause e quali le ripercussioni sul benessere psicofisico del minore nonché al fine di consentire a quest'ultimo di avere regolari frequentazioni con l'altro genitore; infatti costituisce specifico diritto del figlio quello di coltivare relazioni significative con entrambi i genitori allo scopo di tutelare il suo sereno sviluppo psicofisico e affettivo, salvo naturalmente che nel caso concreto ciò contrasti con l'interesse del minore, ad esempio in seguito ad atti di violenza domestica anche sotto forma di violenza assistita. In queste condizioni, tra gli strumenti di cui l'autorità giudiziaria dispone per tutelare l'interesse superiore del minore vi è anche il suo allontanamento dalla casa familiare (art. 333 del codice civile), che viene disposto quando la prosecuzione della convivenza del minore con il genitore presso cui è collocato venga ritenuta fonte di un grave pregiudizio. Va da sé che in questo caso il minore dovrebbe essere collocato preferibilmente presso l'altro genitore, ma qualora ciò non sia possibile e non vi siano altri parenti idonei non potrà che esserne disposto il collocamento in casa famiglia o in altra struttura analoga.

Per quanto concerne le iniziative legislative già adottate in materia si osserva che la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, contempla specifici criteri di delega volti ad ostacolare il ricorso a teorie non adeguatamente supportate dalla comunità scientifica e ad orientare gli interventi giudiziari e assisten-

ziali in vista del superiore interesse del minore. In particolare, la legge prevede che nell'ambito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie il consulente tecnico nominato dal giudice debba attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica, senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi (art. 1, comma 23, lett. b)). La stessa legge, con norma immediatamente precettiva, ha poi istituito, nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, una specifica categoria relativa alla neuropsichiatria infantile, alla psicologia dell'età evolutiva e alla psicologia giuridica o forense, prevedendo specifici requisiti di competenza necessari per l'iscrizione dei professionisti (articolo 1, comma 34): una comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; il possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento *post* universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché con almeno 5 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali; l'aver svolto per almeno 5 anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

In attuazione del criterio di delega innanzi riportato, il decreto legislativo approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 settembre 2022 contempla specifiche norme in materia di consulenza tecnica di ufficio e indagini dei servizi sociali. Più nel dettaglio, per quanto concerne la consulenza tecnica di ufficio si prevede l'introduzione nel codice di procedura civile dell'art. 473-*bis*.25, ai sensi del quale "quando dispone consulenza tecnica di ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno a oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età. Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore".

In relazione, poi, alle attività dei servizi sociali e di quelli sanitari si introduce l'art. 473-*bis*.27, il quale prevede che "quando dispone l'intervento dei Servizi Sociali o Sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività a essi demandata e fissa i termini entro cui i Servizi Sociali o Sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie. Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi a oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su meto-

dologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili dei Servizi Sociali o Sanitari incaricati, trasmessi all'Autorità Giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente".

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

LEONE Cinzia, RUSSO Loredana, FERRARA, TRENTACOSTE, CROATTI, VANIN Orietta. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

R.L., 25 anni residente a Livorno, è madre di due figli minori, Y.K. di 6 anni e R.M.K. di 4 anni. L'11 giugno 2015 i servizi sociali di Livorno segnalavano all'autorità un'"inadeguatezza" del contesto familiare nel quale si trovava a vivere la figlia Y., a seguito della quale la Procura della Repubblica minorile di Firenze, in data 16 giugno 2015, ha inoltrato un ricorso *ex art.* 333 del codice civile all'autorità giudiziaria chiedendo la limitazione dei diritti genitoriali e l'affidamento della minore ai servizi sociali di Livorno con il collocamento della signora in un contesto protetto assieme alla piccola Y.. Con ordinanza del Tribunale per i minorenni di Firenze del 4 aprile 2017 la bambina è stata quindi affidata ai servizi sociali di Livorno e, dopo appena un mese, ovvero al momento della nascita del fratellino, lo stesso procedimento è stato attuato anche al secondo figlio della signora, in seguito a una comunicazione del 25 maggio 2017 dei servizi sociali di Livorno. Con successiva ordinanza provvisoria del 9 giugno 2017, il Tribunale per i minorenni ha disposto l'allontanamento della donna dalla comunità, presso la quale era ospitata assieme ai suoi figli, a causa di un suo presunto comportamento inadeguato;

il 20 giugno 2017, i due bambini sono stati inseriti nella comunità di accoglienza "Casa dei piccoli". Da quel momento e per ben sei mesi i genitori non hanno potuto vedere i loro figli. Il 3 luglio 2017 i genitori della signora hanno inoltrato al Tribunale per i minorenni un ricorso ai sensi dell'art. 333 del codice civile con il quale si dichiaravano disponibili all'affidamento dei nipoti chiedendo, in via subordinata, il mantenimento dell'affido dei bambini, con collocamento dei minori presso la residenza dei richiedenti. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ed anzi, con provvedimento del 19 marzo 2018, ha aperto la procedura n. 9/2018 per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei due bambini e nel corso della procedura è stata disposta

anche idonea consulenza tecnica d'ufficio in merito alla valutazione della capacità genitoriale della signora e del marito, il signor A.K.;

dopo aver acquisito anche il parere della consulenza tecnica, in data 14 giugno 2019, il Tribunale per i minorenni ha emesso la sentenza n. 75/2019 con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità di due bambini e veniva disposta la sospensione dei diritti inerenti alla genitorialità, la nomina del tutore provvisorio dei minori e curatore speciale e veniva disposta la sospensione immediata degli incontri tra i genitori naturali e i minori. I due genitori, il 17 luglio 2019, hanno fatto ricorso alla Corte d'appello di Firenze, sezione minorenni, contro tale decisione. Hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 75/2019 anche i genitori della signora L.. Pertanto, i due ricorsi venivano riuniti in un unico procedimento (n. 476/2019 RG) dalla Corte d'appello di Firenze, sezione minorenni, la quale, dopo aver disposto nuova consulenza tecnica d'ufficio, ha emesso la sentenza n. 1069/2020 di rigetto dei ricorsi proposti, confermando la sentenza n. 75/2019 del Tribunale per i minorenni di Firenze;

considerato che la vicenda della signora L. nasce dopo una lite tra lei e il marito, avvenuta sotto casa il 12 settembre 2015, che ha determinato l'intervento dei Carabinieri di Livorno. Nella segnalazione dei due appuntati è scritto: "La donna altresì confermava i continui litigi tra loro, ma negava, almeno per la vicenda odierna, che il marito l'avesse picchiata rifiutando pertanto l'intervento del "118". Visto che sia la L. che la figlia non presentavano segni di percosse e la bimba stava dormendo tranquillamente, i due giovani venivano invitati a tenere un comportamento più civile, anche e soprattutto per il bene della loro neonata";

considerato inoltre che:

alla signora è stato impedito ogni tipo di rapporto con il secondo-genito che, di fatto, le è stato tolto fin dalla nascita. Il distacco tra lei e i due bambini è avvenuto in seguito alle valutazioni dei servizi sociali, in modo del tutto repentino e senza alcuna motivazione o ragione grave, dal momento che inizialmente non erano stati riconosciuti comportamenti di "abbandono" dei figli, ma solo "inidoneità", "inadeguatezza" con "scarsi margini di recupero";

nella relazione (REG. 476/2019) della consulenza tecnica d'ufficio del 30 marzo 2020, disposta dalla Corte d'appello di Firenze, la consulente riferisce di essere venuta a conoscenza dal padre, prima, e dai genitori affidatari dei due bambini, poi, che il bambino si chiamava ora Filippo per decisione di un'operatrice della struttura che ospitava i due minori. I genitori affidatari hanno precisato che "non è stata loro intenzione cambiare il nome sui documenti, hanno ricevuto la documentazione con inserito il nome Filippo, si sono solo attenuti a quanto ricevuto". Peraltro nella stessa relazione la genitrice affidataria racconta che la piccola le avrebbe detto: "Lo sai che il

mio babbo e la mia mamma vecchia ed i miei nonni vecchi e Checco sono in cielo... me lo ha detto un tato";

gli allontanamenti si basano per lo più sulle relazioni dei servizi sociali, di cui i giudici non possono non tenere conto. Le statistiche, seppur molto parziali, rivelano però che circa il 20 per cento degli allontanamenti coatti, e il successivo affidamento a strutture di accoglienza o famiglie affidatarie, è motivato da assenza dei genitori, maltrattamenti o abusi. Il rimanente 80 per cento avviene con la motivazione di "inidoneità genitoriale", spesso riconducibile a sottostanti motivazioni di natura economica o abitativa, come nel caso della L. che per vivere vende abiti usati e abita in una casa popolare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento anche al fine di verificare se le descritte modalità di allontanamento dei figli dalla propria madre siano conformi alla normativa vigente, considerando che le motivazioni che hanno indotto l'autorità ad allontanare i due bambini dalla propria madre non riguardano maltrattamenti o abbandono da parte dei genitori naturali;

se intendano intraprendere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, perché sia predisposto un progetto per il recupero della genitorialità, visto che le stesse linee guida dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali riconoscono l'allontanamento come *extrema ratio*, dunque da usare solo ed esclusivamente dopo aver posto in essere tutti i necessari interventi sociali, in modo da prevenire ed evitare un provvedimento così grave, considerando anche che i Tribunali per i minorenni sanciscono migliaia di allontanamenti ogni anno ma non si ha contezza di quanti siano esattamente.

(4-06936)

(21 aprile 2022)

RISPOSTA. - Deve essere immediatamente posto in risalto che il Tribunale per i minorenni di Firenze, con la sentenza n. 75 del 14 agosto 2019, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei due minorenni Y.K. e R.M.K., disponendo la sospensione dei diritti inerenti alla responsabilità genitoriale, la nomina di un tutore provvisorio e di un curatore speciale dei minori nonché l'immediata sospensione degli incontri tra costoro e i familiari. Il Tribunale, nella motivazione della sentenza n. 75, dopo avere evidenziato che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 184 del 1983 il presupposto dello stato di adottabilità è la sussistenza di una condizione di abbandono non solo materiale

ma anche morale, ha rappresentato che, nel caso di specie, tale condizione sussisteva con riferimento ad entrambi i genitori.

Per quanto riguarda il figlio minore R.M.K., dalle relazioni degli assistenti sociali e dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio emergeva che la madre non era riuscita ad instaurare un rapporto significativo con lo stesso, disinteressandosi di lui durante gli incontri presso la struttura in cui il minore era ospitato e mostrando attenzione quasi esclusiva per la primogenita Y.K.. In relazione a quest'ultima, a quanto risulta dagli atti era costei che non tollerava le visite e la presenza della madre. Con riferimento alla figura paterna, veniva rimarcata la mancanza di sviluppo delle capacità genitoriali e l'interesse rivolto esclusivamente alla primogenita Y.K., mentre veniva trascurato quasi del tutto l'altro figlio R.M.K..

La consulenza evidenziava, altresì, che la madre dei due minorenni nei rapporti con i propri genitori aveva manifestato, in passato, atteggiamenti di rabbia, violenza e mancato rispetto delle regole educative e domestiche, atteggiamenti che sono sfociati in frequentazioni non consone e in condotte di vita irregolari.

Sotto altro profilo la sentenza n. 75 ricordava che i rapporti tra i coniugi si connotavano per l'elevata conflittualità, con episodi di aggressioni e insulti. Il contesto abitativo della coppia era del tutto inadeguato ai bisogni primari dei due minorenni, così come carente appariva lo stile di vita della coppia medesima, disorganizzato, disordinato, senza orari e senza risorse economiche (l'abitazione era spesso frequentata da tossicodipendenti e pregiudicati e si presentava sporca e con fattori di pericolo per l'incolumità dei minorenni). La minorenni Y.K. era stata testimone e vittima di situazioni traumatiche limite, quali violenze, aggressioni, sfratti, trascuratezza e interventi delle forze dell'ordine. In conseguenza di ciò ella aveva interiorizzato in maniera negativa le due figure genitoriali tanto che, ad avviso degli operatori della struttura presso cui ella è stata ospitata, mantenere i rapporti con loro avrebbe significato mantenere eventi perturbanti rispetto alla difficile costruzione di un'identità per i due minorenni.

Lo stato di adottabilità, inoltre, non poteva essere evitato neanche alla luce della presenza di altri familiari in quanto i nonni materni (unici parenti residenti in Italia), nonostante la loro disponibilità, non si sono dimostrati sufficientemente idonei a fare fronte ai bisogni connessi all'accoglienza dei due minorenni essendo genitori di cinque figli, di cui tre ancora minorenni, con vissuti di attenzione da parte dei servizi sociali, nonché in ragione della conflittualità rispetto alla figlia e al genero e della scarsa relazione con i due minorenni.

La Corte di appello di Firenze, sezione per i minorenni, con la sentenza n. 1069 del 10 giugno 2020 ha confermato la sentenza n. 75/2019

del Tribunale per i minorenni di Firenze, ripercorrendo, sostanzialmente, le medesime argomentazioni del provvedimento emesso dal giudice di prime cure. Nel corso del giudizio di appello, in particolare, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio che rilevava con riferimento alla madre: un'organizzazione della personalità a livello psicotico; l'assenza di elaborazione circa la responsabilità personale; l'assenza di ricostruzione oggettiva circa i comportamenti pregiudizievoli tenuti in danno dei figli; e, per quanto concerne il padre: l'assenza di lettura della realtà; il trasferimento su altri di responsabilità proprie; l'assenza di lettura dei bisogni altrui. La consulenza evidenziava altresì l'assenza di cambiamenti concreti nei genitori rispetto a quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado; il permanere di una mancanza di consapevolezza vera e concreta circa le proprie criticità e mancanze; la mancanza di un livello apprezzabile di capacità di valutare le situazioni nella loro complessità e nella loro adeguatezza e di provvedere con strategie adeguate. In definitiva emergeva una persistente incapacità genitoriale, con prognosi assolutamente infausta sul recupero in tempi che fossero compatibili con le necessità dei due minorenni. In ordine, infine, ai nonni materni la consulenza ribadiva, per le stesse motivazioni della sentenza di primo grado, l'inidoneità ad essere una valida forma di sostegno per l'affidamento alla crescita dei due minorenni.

Pertanto sia la sentenza emessa in data 14 agosto 2019 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sia la sentenza emessa in data 10 giugno 2020 dalla Corte di appello di Firenze, sezione per i minorenni, sottolineavano che, indipendentemente dalla prova della sussistenza di maltrattamenti intesi quali episodi di percosse o comunque di violenza fisica, nella vicenda ricorreva una situazione di abbandono ossia una situazione familiare tale da compromettere l'armonico sviluppo psicofisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità.

Deve a questo punto essere ricordato che la squadra speciale istituita dall'allora Ministro della giustizia Alfonso Bonafede per la verifica dei casi di allontanamento dei minori disposti dagli uffici giudiziari italiani per un periodo di 18 mesi ha concluso i lavori nel mese di luglio 2019 riferendo come gli allontanamenti in Italia siano notevolmente inferiori (l'1,4 per mille) rispetto agli allontanamenti disposti in Francia (10,4 per mille), in Germania (10,5 per mille), nel Regno Unito (6,1 per mille) e in Spagna (4,4 per mille). La ricerca ha, pertanto, consentito di pervenire alla conclusione che provvedimenti così estremi vengono adottati solo in presenza di situazioni di grave allarme sociale.

Da tutto quanto sinora esposto nel dettaglio discende che non appaia necessario procedere nel caso di specie ad ulteriori approfondimenti ispettivi, non essendo ravvisabile alcun comportamento suscettibile di rilievo disciplinare nell'operato dei magistrati del Tribunale per i minorenni di Firenze e della Corte di appello di Firenze, sezione per i minorenni.

Su di un piano più generale bisogna porre in risalto che le disposizioni di cui agli artt. 330 e seguenti del codice civile prevedono che possa essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che "viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio"; qualora la condotta del genitore sia pregiudizievole per il figlio ma non al punto da determinare la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale il tribunale "può adottare i provvedimenti convenienti", tra cui l'affido del minore ai servizi sociali; in entrambi i casi può essere disposto, per gravi motivi, l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratti o abusi del minore. Il procedimento può essere introdotto dall'altro genitore, dai parenti o dal pubblico ministero; il tribunale può assumere informazioni, deve sentire il pubblico ministero e il genitore contro cui è richiesto il provvedimento e deve procedere all'ascolto del figlio minore che abbia compiuto i 12 anni (e anche di età inferiore, ove capace di discernimento). In caso di urgente necessità, inoltre, il tribunale può adottare anche di ufficio provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Tra gli strumenti di cui l'autorità giudiziaria dispone per tutelare l'interesse superiore del minore, quindi, vi è anche il suo allontanamento dalla casa familiare, che viene disposto quando la prosecuzione della convivenza con il genitore presso cui è collocato venga ritenuta fonte per lui di grave pregiudizio. L'affidamento extrafamiliare del minore è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia), la quale agli artt. da 1 a 5 prevede, per quanto qui interessa: a) che il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia e a questo fine lo Stato, le Regioni e gli enti locali dispongono interventi di sostegno e di aiuto e sostengono, con idonei interventi, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia; b) che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno; ove ciò non sia possibile è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza; i provvedimenti così adottati "devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia".

Al riguardo si segnala inoltre che l'articolo 1, comma 27, della legge 26 novembre 2021, n. 206, ha modificato l'articolo 403 del codice civile, che disciplina i provvedimenti adottati d'urgenza dall'autorità amministrativa a tutela dei minori in condizioni di abbandono, prevedendo un articolato e rapido meccanismo di convalida del provvedimento adottato ad opera del tribunale per i minorenni, ribadendo esplicitamente che il collocamento

del minore in comunità di tipo familiare costituisce un'ipotesi del tutto residuale, cui fare ricorso "in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative". Anche nell'ambito del procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono del minore e quindi alla dichiarazione del suo stato di adottabilità, il tribunale per i minorenni "può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio" (art. 10 della citata legge n. 184 del 1983).

Lo stato di abbandono, secondo quanto previsto dalla legge n. 184 e dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ravvisabile quando il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. In proposito, la Corte di cassazione ha specificato che ciò si verifica quando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio considerati in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito; il giudice è tenuto a verificare se i genitori (o anche solo uno di loro) siano in grado, attraverso un apposito percorso, di recuperare le capacità genitoriali assenti o gravemente compromesse, ma anche nel caso in cui ciò sia possibile deve essere riconosciuto lo stato di abbandono tutte le volte che tale percorso richieda tempi non compatibili con le esigenze del minore di conseguire un armonico sviluppo psicofisico; il superiore interesse del minore costituisce infatti sempre la bussola che deve orientare l'azione degli operatori sociosanitari e del tribunale per i minorenni.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha pure ripetutamente precisato che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità "costituisce solo una soluzione estrema, essendo il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983"; il giudice di merito, pertanto, "deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali". Il giudice di merito, inoltre, "deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti

impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità".

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

LONARDO Alessandrina. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

alcune indiscrezioni delle ultime settimane riportano di un prossimo accorpamento dei tribunali di Benevento ed Avellino, che avrebbero dunque un'unica sede nel contesto della riduzione delle sedi giudiziarie;

l'eliminazione di un tribunale o di una Corte d'appello significa comporta l'allontanamento dai cittadini di fondamentali presidi di legalità, senza che ciò incida realmente sulla qualità della risposta. Una violazione del principio del giusto processo,

si chiede di sapere se risponda al vero che nella nuova geografia delle sedi giudiziarie il tribunale di Benevento e quello Avellino risultino accorpati, diventando una sola entità.

(4-07178)

(21 giugno 2022)

RISPOSTA. - Deve essere immediatamente evidenziato che è assente, presso questo Dicastero, qualsiasi progetto relativo alla rimodulazione della geografia giudiziaria, sia in generale sia con specifico riferimento ai tribunali di Avellino e Benevento.

Per ragioni di completezza, preme ricordare che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, un eventuale intervento riformatore è subordinato a una specifica iniziativa legislativa, anche nella forma della delega al Governo, come è avvenuto con la legge n. 148 del 2011. In quest'ottica va segnalato che nei due rami del Parlamento sono stati presentati diversi progetti di riforma della geografia giudiziaria di iniziativa parlamentare o regionale, alcuni dei quali in corso di trattazione da parte della competente Commissione Giustizia della Camera e del Senato. Il riferimento, in partico-

lare, è all'AS 2139 di iniziativa della senatrice Felicia Gaudiano e all'AC 2839 di iniziativa della deputata Elisa Scutellà, la cui approvazione è attratta interamente nell'orbita della dialettica parlamentare.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

MALAN, BALBONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel settembre 2016, il Tribunale per i minori di Bologna ha avallato, senza istruttoria, basandosi esclusivamente su una relazione tardivamente pervenuta dai servizi sociali di Faenza, un allontanamento operato nel mese di aprile 2016, di 3 minori effettuato ai sensi dell'art. 403 del codice civile;

l'allontanamento, programmato in precedenza, era stato effettuato dai servizi sociali di Faenza, che avevano prelevato i minori e li avevano collocati, senza un provvedimento del Tribunale, in due diverse famiglie;

ad oggi, a distanza di 6 anni, i minori vivono presso le due famiglie "affidatarie", in quanto il Tribunale per i minorenni di Bologna ha mantenuto pendente il procedimento fino a luglio 2021, in una fase "istruttoria", continuando a delegare per le valutazioni del caso il suddetto servizio sociale che, negli anni, non ha fatto altro che mantenere cristallizzato l'affido eterofamiliare in quanto sarebbe stata la soluzione migliore per i minori;

a nulla è valsa l'adesione della madre a richieste di consulenza psicologica del servizio sociale, in quanto mai le relazioni sono state depositate al Tribunale e mai il servizio sociale ha assunto iniziative diverse dall'organizzazione di sporadici e centellinati incontri di qualche ora al mese tra madre e figli alla presenza di uno o due educatori; solo a seguito delle numerose istanze avanzate dall'avvocato difensore della madre, volte a scongiurare che la situazione di affidamento perdurasse senza alcun limite temporale o a incentivare un progressivo ampliamento della frequentazione tra madre e figli, il Tribunale per i minorenni di Bologna, nel marzo 2020, ha disposto una consulenza psicodiagnostica d'ufficio;

la consulenza tecnica d'ufficio, anziché chiudersi con il deposito di una relazione, ha proseguito in una sorta di "monitoraggio" del rapporto tra madre e minori senza la presenza dello psichiatra consulente di parte della madre e ciò con la totale inerzia del tutore dei minori (che, al pari del servizio sociale ha condiviso il mantenimento dell'affido eterofamiliare al fine

di garantire la "stabilità" raggiunta negli anni dai minori e la loro affettività con la famiglia affidataria), e l'esito positivo rispetto al ricongiungimento tra i minori e la madre veniva espresso solo verbalmente;

il 25 settembre 2020 il consulente d'ufficio ha chiesto al Tribunale una proroga di 60 giorni del termine per il deposito della relazione definitiva, fino al 30 novembre 2020 e il Tribunale ha autorizzato; la stessa CTU, in data 10 ottobre 2020, ha inviato un'e-mail al consulente della madre e del tutore dei minori, con cui si scusava del ritardo causato dal proprio trasloco; successivamente comunicava al consulente della madre di aver ottenuto un'autorizzazione (non presente nel fascicolo, per cui evidentemente in modo officioso) per un'ulteriore proroga fino a giugno 2021 per il deposito della consulenza;

il Tribunale, nonostante le eccezioni del legale della madre a tale riguardo, senza fissare un'udienza interlocutoria, ha autorizzato l'ulteriore richiesta di proroga sostenendo che essa sarebbe stata finalizzata, si legge testualmente "al recupero della relazione madre-figli e non pare in contrasto con gli interessi della madre che le operazioni peritali non si svolgano in contraddittorio";

di fatto la CTU non solo ha delegato il monitoraggio al servizio sociale, ma non ha ritenuto di condividere alcunché con il consulente di parte della madre e ha depositato la relazione il 7 giugno 2021, 15 mesi dopo l'incarico, in cui clamorosamente parlava di rapporto simbiotico tra madre ed una delle figlie, benché questa sia fino ad oggi cresciuta in un'altra famiglia incontrando la madre per qualche ora al mese;

il 12 luglio 2021, a fronte dell'ennesima istanza del difensore della madre per l'immediato rientro dei minori ormai ultradodocenni, come da loro richiesto più volte in tutte le sedi, non ravvisando, nemmeno dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio, alcun ostacolo a che il mancato rientro dei minori fosse giustificabile, il Tribunale ha emesso un provvedimento, poi impugnato avanti alla Corte d'appello, solo formalmente "provvisorio ed urgente"; in particolare, pur dando delle indicazioni relative ad una maggiore frequentazione tra madre e minori, ha lasciato ogni cosa all'arbitrio del servizio sociale, a dispetto della volontà dei minori, in particolare delle due sorelline I. e M.S., che hanno manifestato disagio e sofferenza a rimanere presso la famiglia affidataria dove a tutt'oggi non si sono ambientate;

la madre dei minori ad oggi convive con un compagno, valutato positivamente dalla stessa consulenza tecnica, ha una casa di proprietà, un lavoro ed un'altra figlia piccola nata da un precedente matrimonio;

tutte le relazioni psicodiagnostiche depositate attestano che la madre si trova in una situazione psicologica di assoluta normalità e buon compenso; tuttavia, anche secondo la Corte d'appello che ha recentemente riget-

tato il reclamo depositato dalla madre, si afferma che la pervicacia e l'ostinazione dimostrata dalla stessa per riavere i figli con sé è stata valutata dall'autorità giudiziaria come una fantomatica proiezione della propria infanzia ed una volontà di riscattare sé stessa dandosi una seconda *chance* e non per un'autentica sintonizzazione sui bisogni dei propri figli;

gli interroganti ritengono che sia stato violato l'art. 1 della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche, che stabilisce il diritto del minore a vivere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e il dovere dello Stato e di tutti i soggetti istituzionali ed associativi di prevenire l'abbandono;

ritengono che sia stato violato l'articolo 4 della stessa legge, che pone il limite di 24 mesi per l'affido, prorogabile solo per prevenire un pregiudizio per il minore;

ancora, ritengono che sia stato violato l'articolo 403 del codice civile che, in un'interpretazione costituzionalmente orientata, riserva alla pubblica autorità e quindi al servizio sociale un potere di allontanamento, ma solo nei casi in cui sussiste un'urgenza, mentre il servizio sociale nel caso di specie aveva già programmato l'inserimento dei minori in famiglie individuate prima di operare l'allontanamento;

ritengono che siano state violate le linee guida nazionali del consiglio dell'ordine degli assistenti sociali che prevedono l'affido eterofamiliare quale *extrema ratio* e obbligano i servizi ad effettuare dei progetti volti al reinserimento del minore nel più breve tempo possibile nella famiglia biologica;

infine, ritengono che siano stati violati gli artt. 29 e 30 della Costituzione e l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltre all'art. 9 della Convenzione di New York per i diritti del fanciullo e l'art. 337-ter del codice civile, tutte norme volte a garantire la continuità affettiva tra il figlio ed i genitori biologici ed il suo mantenimento in seno alla propria famiglia e la non ingerenza dello Stato nella vita familiare;

gli interroganti si chiedono anche quanti siano i reclami avverso i decreti del Tribunale per i minorenni accolti dalla Corte d'appello bolognese,

si chiede di sapere se il Ministro intenda esercitare il suo potere di ispezione o prendere iniziative sulla vicenda.

(4-06860)

(30 marzo 2022)

RISPOSTA. - Deve essere immediatamente posto in risalto, con specifico riferimento alla domanda inerente al numero dei "reclami avverso i decreti del Tribunale per i minorenni accolti dalla Corte di appello bolognese", che dai prospetti trasmessi dalla cancelleria civile della Corte di appello felsinea si è appreso che, nel lasso di tempo intercorso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 sono stati iscritti, nel registro della volontaria giurisdizione, 152 reclami avverso i decreti del Tribunale per i minorenni di Bologna, 26 dei quali sono stati accolti (nel successivo periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2022 nel registro della volontaria giurisdizione sono stati iscritti 4 reclami avverso i decreti del Tribunale, nessuno dei quali risulta al momento essere stato accolto); invece nel registro del contenzioso nel lasso di tempo intercorso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 sono stati iscritti 46 reclami avverso i decreti del Tribunale per i minorenni di Bologna, nessuno dei quali risulta al momento essere stato accolto.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

PARAGONE, GIARRUSSO, DE VECCHIS, MARTELLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 17 maggio 2022, presso il Tribunale di Pavia, un giudice ha deciso di sospendere un'udienza perché l'avvocato B.B., difensore di una donna sospesa dal lavoro perché non vaccinata, non indossava la mascherina nonostante dal 1° maggio 2022 non sia più obbligatoria ma solo raccomandata in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, come disposto con ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022;

stando a quanto si apprende dalle parole del legale: "Il giudice è andato su tutte le furie, intimandomi che dovevo indossare la mascherina, che ero obbligato a farlo e che se non lo avessi fatto avrebbe chiamato la sicurezza. Gli ho detto di chiamarla perché non stavo violando alcuna norma. Mi ha fatto uscire ed è iniziata una discussione più accesa, perché lui non poteva impormi nulla. Mi ha tenuto sulla porta non facendomi entrare e ha affermato che il presidente del tribunale di Pavia aveva fatto questa raccomandazione anche in base alla circolare del Ministero della salute del 28 aprile 2022. Io gli ho riposto che una raccomandazione non è un obbligo. E lui ha alzato i toni dicendomi addirittura che stavo rischiando grosso", a quel punto, dopo un'ulteriore discussione, il giudice avrebbe deciso di sospendere e l'udienza e rimandarla al mese di ottobre 2022;

così facendo il giudice ha arrecato un grave pregiudizio alla donna che vedrà allungarsi ancor di più i tempi del giudizio;

considerato che:

stando a quanto riferito agli interroganti, il presidente del Tribunale di Terni, con provvedimento interno del 2 maggio 2022, privo di prescrizione di natura coercitiva, pubblicato sul sito dell'ordine degli avvocati di Terni, ha disposto che all'interno del palazzo di giustizia si indossino i dispositivi di protezione individuale a tutela della salute di utenza, magistrati, avvocati con esplicito richiamo alla circolare del Dipartimento per la funzione pubblica n. 1/2022, finalizzata a regolare esclusivamente il rapporto di lavoro pubblico e che, ad oggi, l'accesso al palazzo sarebbe consentito soltanto a coloro che indossino dispositivi di protezione, nonostante il contesto normativo ed epidemiologico non lo richiedano;

la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, con circolare 28 marzo 2022, ha disposto che l'obbligo della mascherina permaneva solo fino al 30 aprile 2022;

visto che gli uffici giudiziari rientrano a tutti gli effetti fra i luoghi in cui l'utilizzo della mascherina non è obbligatorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se, come nel caso richiamato, ritenga legittima la sospensione di un'udienza per la ragione esposta;

se non ritenga, per quanto di propria competenza, che l'atteggiamento del giudice sul mancato uso della mascherina da parte del legale palesi un'evidente parzialità di giudizio, considerato che lo stesso è chiamato a giudicare un caso di mancata vaccinazione;

se intenda prendere una posizione netta su quanto sopra ribadendo, ove necessario, che dal 1° maggio 2022 l'uso della mascherina nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico non è più obbligatorio.

(4-07102)

(30 maggio 2022)

RISPOSTA. - Deve essere posto in risalto che in occasione dell'udienza celebrata in data 17 maggio 2022 innanzi al dottor Gabriele Allieri del Tribunale di Pavia l'avvocato B.B. e 2 sue collaboratrici rifiutavano di indossare dispositivi di protezione individuale contro il COVID nonostante la ristrettezza dell'ambiente, la presenza di un secondo legale che versava in dichiarate condizioni di fragilità e i provvedimenti governativi e del presidente del Tribunale (il quale, anche alla luce delle pessime condizioni logistiche in cui i giudici civili sono chiamati ad operare, ha reiteratamente e pressantemente invitato i frequentatori tutti del palazzo di giustizia a indossare dispositivi di protezione individuale, nei limiti della disciplina sopravvenuta) di forte raccomandazione dell'uso dei dispositivi durante le udienze. All'esito di una discussione con l'avvocato B.B., il dottor Allieri, in ragione dell'irremovibilità della posizione del legale, lo invitava ad uscire dall'aula anche per la presenza di un altro avvocato che affermava di appartenere alla categoria delle persone fragili e decideva di rinviare la celebrazione dell'udienza a una data successiva, dando lettura del verbale alle parti, che nulla opponevano.

In considerazione di tutto quanto sinora esposto, non si ritiene sussistente nella vicenda alcuna violazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, attese le peculiari circostanze concrete che hanno indotto il 17 maggio 2022 il dottor Allieri a disporre il rinvio della celebrazione dell'udienza a una data successiva: aula di ristrette dimensioni e segnalazione della presenza di un soggetto dichiaratosi fragile. Pertanto non appare potersi rilevare l'esistenza di alcuna condotta disciplinarmente rilevante a carico del magistrato.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

PILLON. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

si apprende da fonti di stampa che il Tribunale di Milano ha recentemente ordinato con provvedimento al Comune di Milano di trascrivere l'atto di nascita di un figlio "con due papà";

il caso riguarda una coppia composta da due uomini, un cittadino italiano e uno statunitense, i quali avevano fatto ricorso alla pratica dell'utero in affitto negli Stati Uniti;

i due, che già risultavano genitori del bambino sull'atto di nascita negli Stati Uniti, avevano chiesto la trascrizione dell'atto al Comune di Milano, il quale si era rifiutato di procedere;

a seguito del provvedimento del Tribunale il Comune ha quindi trascritto l'atto di nascita;

considerato che:

le sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 12193 del 2019, hanno stabilito che "il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione";

nella medesima sentenza le sezioni unite non hanno escluso la possibilità di dare rilievo al rapporto genitoriale, attraverso ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento, quali appunto l'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983;

la Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 2021 ha ribadito che il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare al legislatore, "al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra";

nella medesima sentenza la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), che prevede sanzioni penali a carico di chiunque "realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità",

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per ribadire e rendere effettivo il divieto di trascrizione dell'atto di nascita di minori concepiti all'estero mediante surrogazione di maternità.

(4-06271)

(16 novembre 2021)

RISPOSTA. - La vicenda concreta si riferisce all'avvenuta trascrizione in Italia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale di Milano, dell'atto di nascita di un bambino di una coppia omosessuale concepito negli Stati Uniti mediante il ricorso alla maternità surrogata. La tematica che viene in rilievo è quella dello stato civile dei minori nati attraverso la pratica della maternità surrogata, vietata nell'ordinamento italiano dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004. La questione controversa è legata alla possibilità di dare effetto nell'ordinamento italiano a provvedimenti giudiziari stranieri che riconoscano come genitore del bambino non solo chi abbia fornito i propri gameti, e dunque il genitore "biologico", ma anche la persona che abbia condiviso il progetto genitoriale pur senza fornire il proprio apporto genetico, il genitore "d'intenzione".

Orbene, va intanto precisato che con il termine maternità surrogata, o utero in affitto, oppure gestazione per altri o d'appoggio (GPA), si intende quella pratica basata sulla disponibilità del corpo di una donna per realizzare un progetto di genitorialità altrui, per cui si intraprende una gravidanza con l'intento di affidare il nascituro a terzi all'atto della nascita. In alcuni ordinamenti, il ricorso a tali pratiche è lecito e regolato su base normativa e in genere vengono considerati genitori legali i committenti, con esclusione quindi della madre surrogata, mentre in Italia è prevista dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 una sanzione penale per chiunque contribuisca alla pratica di maternità surrogata: "chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro" recita il divieto.

Tuttavia, pur se tale pratica è qualificata come condotta penalmente rilevante per lo Stato italiano, con conseguente nullità, sul piano civilistico, di ogni tipologia di accordo di gestazione, a prescindere dalla previsione o meno di un corrispettivo, non pochi problemi sorgono in merito all'individuazione dello *status* da attribuire al figlio procreato tramite il ricorso a tale tipologia di gestazione realizzata all'estero ed in particolare, appunto, la trascrizione di atti amministrativi e provvedimenti giudiziari stranieri che comportino l'attribuzione della genitorialità a seguito di maternità surrogata.

Allo stato, l'orientamento più restrittivo contenuto nella sentenza n. 12193/2019 delle sezioni unite della Cassazione, muovendo dal divieto di maternità surrogata previsto dal legislatore italiano, qualificato come principio di ordine pubblico, ha escluso il riconoscimento del provvedimento straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione, in quanto in contrasto con l'art. 64, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995. Recenti decisioni (Cassazione n. 7668/2020 e n. 8029/2020), muovendosi nel solco tracciato da tale pronuncia e facendo leva sul divieto di accesso da parte delle coppie dello stesso sesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) (artt. 5 e 12, comma 2, legge n. 40 del 2004), hanno escluso la possibilità che nei registri dello stato civile siano presenti (a

seguito di trascrizione di un atto straniero o di rettifica di un atto italiano) attestazioni di *status* che riconoscano la doppia genitorialità in favore di due donne, legate da una relazione affettiva, una delle quali abbia partorito previo ricorso all'estero alla fecondazione eterologa.

Sulla base di tali premesse, dunque, la tutela dei nati da maternità surrogata sarebbe offerta soltanto dall'istituto dell'adozione, nelle forme dell'adozione non legittimante (art. 44 della legge n. 184 del 1983).

Tuttavia, deve darsi atto che il diritto vivente della Corte di cassazione è connotato da marcata discontinuità. Infatti, con diverso orientamento, la Corte (sentenza n. 3000/2019) ha invece ammesso l'attribuzione dello *status filiationis* al nato da una pratica di PMA realizzata con il seme crioconservato del padre biologico deceduto, valorizzando il consenso del padre biologico e reputando irrilevante, ai fini dell'attribuzione dello *status*, l'illeceità della fecondazione *post mortem*, avendo come obiettivo concreto la tutela del minore coinvolto.

La questione è tornata di recente al vaglio della Consulta, dopo il parere consultivo reso dalla grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 10 aprile 2019 sulla richiesta preventiva dell'adunanza plenaria della Corte di cassazione francese; in tale parere, la CEDU ha evidenziato che lo strumento dell'adozione da parte del genitore che non sia anche il genitore biologico può essere astrattamente considerata una modalità alternativa al riconoscimento del legame di filiazione con il genitore intenzionale, purché sia idonea a garantire l'effettività di tale riconoscimento e consista in un procedimento di attribuzione dello *status* celere e idoneo ad eliminare la condizione di incertezza sulla condizione giuridica del minore.

Nel ritenere che tale risposta della Corte di Strasburgo si ponesse in conflitto con il diritto vivente in Italia (quale risultante dalla citata sentenza delle sezioni unite civili 8 maggio 2019, n. 12193) la prima sezione della Corte di cassazione, con ordinanza n. 8325 depositata il 29 aprile 2020, pronunciandosi in un caso di omogenitorialità maschile, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 e dell'art. 64, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995, nella parte in cui non consentono, per contrasto con l'ordine pubblico italiano, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (maternità surrogata), del genitore d'intenzione non biologico, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, con gli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della convenzione 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e con l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).

Il dubbio di legittimità costituzionale è alimentato dal confronto dell'impostazione offerta dalla citata pronuncia della suprema Corte a sezioni unite sia con i parametri sovranazionali (la convenzione europea dei diritti dell'uomo, la carta di Nizza e la convenzione ONU sui diritti del fanciullo), sia con le norme della stessa Carta costituzionale in materia di diritti della persona, in quanto il diniego di trascrizione dell'atto di stato civile, nella parte relativa al padre d'intenzione, realizza una discriminazione dei minori rispetto all'attribuzione dello stato di figlio "a seconda delle circostanze della nascita e della modalità di gestazione", oltre al fatto che l'adozione in casi particolari del citato art. 44 della legge n. 184 del 1983 è difficilmente compatibile con i principi affermati dalla CEDU, in quanto non consente l'instaurazione di legami di parentela con i genitori adottivi ed esclude il diritto a succedere nei loro confronti.

La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 33 del 2021 del 28 gennaio 2021, depositata il 9 marzo 2021, pur dichiarando inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte di cassazione, e nel ribadire la posizione di condanna assunta nei confronti della maternità surrogata, in quanto "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane" (si veda anche la sentenza n. 272 del 2017), comportando altresì "un rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate", ha sottolineato la necessità di preservare sempre il miglior interesse del bambino. Pertanto, la Corte auspica un intervento del legislatore affinché l'istituto dell'adozione sia disciplinato in modo da assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali vigenti.

Lo stesso auspicio si pone a conclusione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2021, resa in pari data della precedente, in cui è stato rimesso alla Consulta proprio il caso dell'impossibilità di ricorrere all'adozione in casi particolari in mancanza dell'assenso della madre biologica e legale, dal momento che la coppia, non coniugata, aveva interrotto la convivenza.

Peraltro, sotto il profilo penalistico, si evidenzia che la suprema Corte, con la sentenza n. 13525 del 2016, ha escluso l'applicazione della sanzione penale per la coppia che ricorre alla maternità surrogata, se praticata all'estero, per il reato di alterazione di stato.

Quanto sopra precisato, sulla materia non risultano pendenti disegni di legge governativi.

In data 17 giugno 2021 risulta invece presentato al Senato il disegno di legge AS 2284 recante "Misure dirette al riconoscimento della filiazione", volto da un lato a prevedere che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e del-

la maternità surrogata, praticate all'estero là dove questa è consentita dall'ordinamento, acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata all'estero o unita civilmente, e dall'altro lato a sopprimere il divieto di fecondazione eterologa (ma non anche a consentire alle coppie omosessuali o a *single* il ricorso alle pratiche di PMA). La trattazione del disegno di legge non è ancora iniziata.

È inoltre pendente innanzi al Senato il disegno di legge AS 501, presentato in data 19 giugno 2018 e la cui trattazione non è ancora iniziata, recante "Norme in materia di trascrizione di atti di nascita di minori nati all'estero e di riconoscimento dei figli in caso di coppie composte da soggetti dello stesso sesso"; il disegno di legge vuole prevedere, al contrario del primo, che non può essere trascritto l'atto di nascita del minore formato all'estero se i genitori hanno fatto ricorso a pratiche di procreazione vietate da norme nazionali, e che in caso di coppie composte da persone dello stesso sesso il figlio può essere riconosciuto esclusivamente dal genitore biologico.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)

SALVINI Matteo. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* -
Premesso che:

il 4 ottobre 2019 Alejandro Meran, un uomo della Repubblica dominicana, accompagnato per accertamenti in Questura a Trieste, uccise due poliziotti;

a seguito del processo, Alejandro Meran è stato assolto per "vizio totale di mente", poiché secondo il verdetto della Corte d'Assise di Trieste in quel momento, come adesso, non era in grado di intendere e volere, anche se dovrà trascorrere almeno 30 anni in una residenza sanitaria assistita;

la Corte d'Assise di Trieste ha accolto la richiesta dei difensori di Meran, ma anche dei PM che avevano chiesto, "non a cuor leggero", l'assoluzione per aver commesso il fatto in stato di non imputabilità;

la pubblica accusa aveva, infatti, accolto l'esito della seconda perizia psichiatrica che ha rovesciato le sorti del processo salvando Meran da un ergastolo sicuro per il duplice omicidio dei due poliziotti e per il ferimento di altri otto loro colleghi. Secondo la nuova perizia, già al momento del suo fermo Meran soffriva di una forma grave di schizofrenia e di un delirio per-

secutorio. Quanto basta a sancire la non punibilità del suo operato. Un verdetto accolto con sgomento dai familiari delle vittime, come dagli organi di appartenenza degli agenti, visto che i colpi sono stati esplosi per uccidere;

al danno è seguita la beffa: la famiglia dell'agente Demenego ha denunciato di essere stata costretta a pagare tutte le spese processuali per un valore di 35.000 euro, senza rimborsi da parte dello Stato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno sollevare le famiglie degli agenti uccisi dal pagamento delle spese processuali, attivandosi affinché lo Stato se ne faccia carico.

(4-06985)

(10 maggio 2022)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto ricordato che in data 4 ottobre 2019, nei locali dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Trieste, è stato commesso il tragico duplice omicidio dell'assistente della Polizia di Stato Matteo Demenego e dell'agente scelto Pierluigi Rotta, appartenenti entrambi all'ufficio volanti, per mano del cittadino dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. In data 6 maggio 2022 la Corte di assise di Trieste, accogliendo le conclusioni della Procura della Repubblica e dei consulenti tecnici nominati circa l'assoluta pericolosità sociale ma al contempo la totale incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del duplice omicidio, ha disposto la sua assoluzione per avere commesso il fatto in stato di non imputabilità per vizio totale di mente. Con la stessa sentenza è stata altresì disposta l'applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) per un tempo non inferiore ai 30 anni.

Occorre a questo punto rimarcare, in linea generale, che le spese del processo penale sono anticipate dall'erario (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, testo unico delle spese di giustizia) e recuperate come previsto dal codice di procedura penale e dagli artt. 200 e seguenti del medesimo decreto. Dispone invero l'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 che "secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali (...) nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato" con la successiva specificazione di cui all'art. 204 per la quale "le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese (...) nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della Parte III del presente testo unico". Dunque le spese nel processo penale sono recuperate nei confronti del condannato ovvero nel caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in quest'ultimo caso, il recupero presuppone soltanto la revoca del provvedimento di ammissione, non essendo invece condizionata

dall'esito del processo (artt. 107 e 111). Anche la parte civile che ha esercitato l'azione di risarcimento dei danni nel processo penale può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in presenza di determinati requisiti reddituali (art. 108).

Il nostro ordinamento tuttavia prevede diverse ipotesi in cui le vittime di determinati reati sono sollevate dal pagamento delle spese processuali indipendentemente dal reddito posseduto. In particolare il legislatore ha introdotto l'art. 76, comma 4-ter, del testo unico con il quale si è stabilito che la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale possa essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito indicati nel medesimo decreto. Il beneficio dell'esenzione dai costi del processo è stato dunque concesso dal legislatore in favore delle persone che risultino essere state vittime di maltrattamenti in famiglia e comportamenti persecutori o comunque violenti, anche in danno dell'autodeterminazione sessuale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2021, ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 nella parte in cui determina l'automatica ammissione - a prescindere dai limiti di reddito di cui al comma 1 - al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies cp" in quanto "la scelta effettuata dal legislatore di ammettere al gratuito patrocinio le persone offese da determinati reati contro la libertà e la autodeterminazione sessuale, indipendentemente dalle relative condizioni reddituali, rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati in questione".

Inoltre la legge n. 4 del 2018 ha previsto una serie di misure in favore degli orfani di crimini domestici tra cui, oltre a sistemi assicurativi adeguati e a misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro (art. 8, comma 1, lett. c) e d)), anche l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti reddituali in favore di coloro che hanno perso un genitore in seguito all'omicidio commesso dal coniuge o convivente. La legge ha quindi previsto l'introduzione dell'articolo 76, comma 4-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 a mente del quale "i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in de-

roga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata".

Con specifico riferimento all'ipotesi in cui vi sia stata la costituzione di parte civile nel processo penale deve essere osservato che il regime delineato dall'art. 541 del codice di procedura penale quanto alle spese relative all'azione civile è fondato sul criterio della soccombenza. Dall'adozione di questo criterio discende che l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato è uno dei presupposti, insieme a quelli della richiesta della parte civile e dell'accoglimento della domanda civilistica, cui è condizionata la condanna dell'imputato medesimo al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (art. 541, comma 1), così come l'assoluzione dell'imputato e la richiesta dello stesso costituiscono i presupposti della condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato per effetto dell'azione civile (art. 541, comma 2).

Peraltro la disposizione da ultimo menzionata espressamente esclude tra le pronunce di assoluzione che possono dare luogo alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato quelle che derivano dal difetto di imputabilità dell'autore del reato poiché tale esito non esclude, e anzi presuppone, l'antigiuridicità del fatto e potendo la parte civile non essere a conoscenza della causa di non imputabilità. In ogni caso la possibilità di ricorrere ai principi in tema di risarcimento dei danni cagionati dall'incapace dettati dall'art. 2047 del codice civile da parte del giudice penale che pronuncia sentenza di assoluzione perché il reato è stato commesso da persona non imputabile è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta della disposizione di cui all'art. 538, comma 1, del codice di procedura penale, la quale subordina qualsiasi decisione del giudice penale sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento dei danni alla pronuncia di una sentenza di condanna.

Va poi sottolineato che non sono allo studio iniziative a carattere normativo aventi ad oggetto la disciplina vigente in tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Invero la delicatissima questione posta nell'atto di sindacato ispettivo impone una complessiva valutazione di carattere tecnico-giuridico al fine di individuare una soluzione normativa percorribile nel senso auspicato dall'interrogante.

In relazione alla specifica vicenda deve essere comunque segnalato che il Ministero dell'interno ha fornito sostegno materiale alle famiglie dell'assistente della Polizia di Stato Matteo Demenego e dell'agente scelto Pierluigi Rotta attraverso gli strumenti attualmente offerti dall'ordinamento. Sono stati, infatti, corrisposti i contributi estesi alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e ai superstiti dello stesso personale da parte dell'art. 82 della legge n. 388 del 2000, vale a dire la cosiddetta speciale elargizione, erogata in favore dei nuclei familiari delle due vittime; nonché l'assegno vitalizio mensile, corrisposto in favore di ciascuno dei genitori dei due poli-

ziotti deceduti. A favore di un genitore di ciascuna delle vittime è stato altresì erogato il contributo del fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato previsto per il decesso in servizio.

Infine, in applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, si è provveduto alla nomina ad agente tecnico della Polizia di Stato della sorella dell'agente scelto Pierluigi Rotta.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(5 ottobre 2022)
